



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 323

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 settembre 2024

INDICE

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Comitati congiunti

Comitato per la legislazione (Senato) e Comitato per la legislazione (Camera):

Plenaria *Pag.* 8

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 10

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) » 12

5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria (antimeridiana) » 13

Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) » 26

Plenaria (pomeridiana) » 26

Uffici di Presidenza (Riunione n. 6) » 46

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 47

Plenaria » 48

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 132)</i>	<i>Pag.</i>	61
<i>Plenaria</i>	»	61
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	91
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	105
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	113
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	126
<i>Plenaria</i>	»	126
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	131
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	173

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) *Pag.* 179

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria (1^a pomeridiana) » 180

Plenaria (2^a pomeridiana) » 180

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria *Pag.* 181

Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

Ufficio di Presidenza » 183

Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa
di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19) Pag. 184

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 8) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Vanna Iori, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione dibattimento penale monocratico

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 luglio 2024 e proseguito nella seduta del 17 settembre 2024.

Interviene la senatrice LOPREIATO (*M5S*), la quale afferma che dopo un attento esame della relazione esposta dalla senatrice Cucchi e della memoria presentata dall'onorevole Iori, ha maturato il convincimento che non vi sia un atto di sindacato ispettivo corrispondente alle esternazioni della stessa *ex* senatrice. Invero, pur avendo l'onorevole Iori sempre effettuato attività parlamentare nell'ambito dell'università e dell'istruzione, nel caso in esame è dirimente l'assenza di un atto parlamentare antecedente alle affermazioni *extra moenia* e, pertanto, la senatrice manifesta l'orientamento negativo, anche a nome del suo Gruppo, rispetto ad una pronuncia di insindacabilità.

Interviene la relatrice, senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*), per precisare che, nel caso di specie, sarebbe stato impossibile proporre un atto parlamentare antecedente alle affermazioni *extra moenia* in quanto non erano in corso lavori per la pausa estiva e pertanto l'*ex* senatrice Iori ha presentato l'atto di sindacato ispettivo alla prima occasione utile.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) evidenzia come quello all'esame della Giunta sia un caso di scuola per affermare la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* secondo l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, così come interpretato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale. Invero, quello della nomina di Dino Giarrusso a responsabile dell'Osservatorio sui concorsi nell'Università e negli Enti di ricerca fu un caso politico discusso pubblicamente, e pertanto le opinioni della *ex* senatrice Iori si iscrivevano nell'ottica di tale dibattito, essendo oltretutto supportate da un atto parlamentare specifico. In conclusione, rientrando la fattispecie pienamente nell'ambito della cornice costituzionale in premessa, il senatore preannuncia il voto favorevole alla relazione.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) fa preliminarmente presente che il requisito del legame temporale tra l'atto *intra moenia* e l'atto *extra moenia* nel caso di specie è sicuramente configurabile, in quanto i due predetti atti si collocano nello stesso arco di tempo. La circostanza che l'atto *intra moenia* sia successivo all'atto *extra moenia* non preclude in alcun modo la sussistenza del predetto legame temporale, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 2024, atteso che il periodo di tempo che separa i due atti è molto breve.

Peraltro, va evidenziato che nel caso di specie i lavori del Senato erano sospesi per la pausa estiva e tale circostanza costituisce un ulteriore argomento a favore della configurabilità del legame temporale, considerato che la senatrice Iori aveva presentato l'atto *intra moenia* immediatamente dopo tale sospensione, alla ripresa delle attività parlamentari.

Va poi sottolineato che nel caso di specie la senatrice Iori aveva espresso una valutazione critica di tipo politico, senza alcun contenuto ingiurioso e senza alcuna attribuzione di un fatto determinato; quindi la concreta connotazione di tale giudizio politico consente la ravvisabilità nel caso di specie di un nesso funzionale.

Per i motivi fin qui evidenziati la senatrice preannuncia, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio voto favorevole sulla proposta della relatrice Cucchi.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) sottolinea che la forma con la quale l'*ex* senatrice Iori ha esposto le proprie doglianze nei confronti della nomina del querelante a responsabile dell'Osservatorio sui concorsi, da lei non condivisa, ricadono in modo esemplare nel modulo applicativo dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione descritto dalla Consulta nelle varie sentenze susseguitesisi sul nesso funzionale relativo all'insindacabilità delle opinioni espresse. Pertanto esprime convintamente, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto a favore sulla relazione.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), nell'associarsi alle valutazioni espresse dal collega Rastrelli, manifesta, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla relazione.

Nessuno altro chiedendo di intervenire e previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta della relatrice Cucchi di riconoscere nel caso di specie la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, a maggioranza, approva la predetta proposta ed incarica la senatrice Cucchi di redigere la relazione per l'Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carlo Calenda in relazione ad un procedimento penale pendente innanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 luglio 2024 e proseguito nelle sedute dell'11 e 17 settembre 2024.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) chiede un rinvio della votazione sul documento in titolo, stante l'assenza del collega Bazoli, impegnato a Brescia nelle celebrazioni in ricordo della strage di Piazza della Loggia, nella quale il predetto senatore perse la propria madre.

Il PRESIDENTE, preso atto di tale istanza, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMITATI CONGIUNTI

Comitato per la legislazione

del Senato della Repubblica

con il

Comitato per la legislazione

della Camera dei deputati

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria

18ª Seduta

*Presidenza del Presidente
del Comitato per la legislazione del Senato*
GIORGIS

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Gianpaolo Fontana, Associato di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tre.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente GIORGIS avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica, la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* del Senato.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

PROCEDURE INFORMATIVE

Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione: audizione di esperti

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 luglio.

Il presidente GIORGIS introduce l'audizione del professor Gianpaolo FONTANA.

Il professor FONTANA svolge i temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente GIORGIS (*PD-IDP*), il senatore CATALDI (*M5S*) e l'onorevole TABACCI (*PD-IDP*) ai quali replica il professor FONTANA.

Il presidente GIORGIS ringrazia il relatore e dichiara conclusa la procedura informativa. Auspica, nonostante l'approssimarsi del termine di conclusione dell'indagine conoscitiva inizialmente prefigurato, una breve prosecuzione dei lavori in sede congiunta per una disamina il più possibile completa delle criticità finora evidenziate.

Il seguito dell'indagine conoscitiva congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (n. 192)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre.

La relatrice TUBETTI (*FdI*), d'intesa con il senatore Potenti, relatore per la 2^a Commissione, propone alle Commissioni riunite un parere non ostativo.

Intervengono in dichiarazione di voto favorevole, a nome delle rispettive forze politiche, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e BERRINO (*FdI*) e, in dichiarazione di voto di astensione, i senatori CROATTI (*M5S*), Cristina TAJANI (*PD-IDP*), Ilaria CUCCHI (*Misto-AVS*) e SCALFAROTTO (*IV-C-RE*).

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria (n. 193)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 settembre.

La relatrice TUBETTI (*FdI*), d'intesa con il senatore Potenti, relatore per la 2^a Commissione, propone alle Commissioni riunite un parere non ostativo.

Intervengono in dichiarazione di voto favorevole, a nome delle rispettive forze politiche, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e BERRINO (*FdI*) e, in dichiarazione di voto di astensione, i senatori CROATTI (*M5S*), Cristina TAJANI (*PD-IDP*), Ilaria CUCCHI (*Misto-AVS*) e SCALFAROTTO (*IV-C-RE*).

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 24 settembre 2024

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,20

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CENTRO STUDIO « ROSARIO LIVATINO »,
DELLA FONDAZIONE OIKIA, DELL'OSSERVATORIO PER UN DIRITTO GENTILE E
DEL DIRETTORE U.O. CURE PALLIATIVE ROMAGNA SUI DISEGNI DI LEGGE NN.
65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA ME-
DICAMENTE ASSISTITA)*

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Programmazione economica, bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria**9^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente della 5^a Commissione*
CALANDRINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo e il sottosegretario di Stato Sandra Savino per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CALANDRINI avverte che è stato presentato l'emendamento dei relatori 11.0.500, pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che è stata presentata la proposta di coordinamento Coord. 1 dai relatori, pubblicata in allegato.

Comunica che è stata presentata la riformulazione 8.35 (testo 2), pubblicata in allegato.

Comunica infine che sono stati ritirati per il Gruppo Fratelli d'Italia gli emendamenti 5.0.2, 7.0.47, 8.34, 10.26, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.16, 16.0.19, 17.0.15, 17.0.28, 17.0.34, 17.0.44, 18.0.26, 19.0.8, 19.0.19, 20.0.5 e 21.0.11.

Per il Gruppo Forza Italia sono stati ritirati gli emendamenti 1.27 (testo 2), 5.17, 6.0.18, 7.0.31, 7.0.57, 8.33, 10.5, 10.8, 10.11,

14.0.7, 14.0.8, 17.3, 17.4, 17.0.4, 17.0.10, 17.0.33, 17.0.41, 18.5 e 20.5.

Per il Gruppo Lega sono stati ritirati gli emendamenti 2.2, 2.0.2, 3.3, 6.0.27, 7.1, 7.10, 7.0.44, 7.0.59, 10.25, 10.29, 10.30, 10.35, 10.0.13, 11.0.12, 11.0.18, 11.0.20, 11.0.21, 11.0.34, 11.0.35, 15.0.4, 17.1, 17.0.9, 17.0.24, 17.0.35, 18.1, 18.0.7, 18.0.16, 18.0.20, 18.0.47, 19.0.5, 19.0.22 e 20.0.6.

Nel dare la parola al Vice Ministro, chiarisce che il suo intervento sarà limitato all'illustrazione dell'emendamento 2.0.1000 del Governo come richiesto dall'opposizione. Gli altri aspetti, su cui i Gruppi di opposizione hanno chiesto approfondimenti, potranno, invece, essere affrontati con il ministro Ciriani nell'Ufficio di Presidenza previsto per le ore 18,30.

Il vice ministro LEO evidenzia anzitutto il contesto in cui si colloca la proposta emendativa del Governo, che si collega alla riforma fiscale e in particolare all'articolo 5 della legge delega, che al comma 1, lettera *a*), n. 2.4), laddove si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, in misura agevolata, sulla tredicesima mensilità.

Nelle more dell'introduzione di tale regime sostitutivo, relativo ai redditi riferibili alla tredicesima, era stata inserita, nello schema di decreto legislativo che è attualmente in fase di predisposizione, l'erogazione di una indennità pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti, al ricorrere di alcune condizioni, somma che risulta sostanzialmente equivalente al risparmio che si avrà con la futura tassazione sostitutiva.

Fa presente che, nel corrente mese, sono state registrate entrate erariali superiori alle stime e che il Consiglio dei ministri ha deciso di anticipare a dicembre la misura della detassazione, per venire incontro fin d'ora alle esigenze delle famiglie meno abbienti. La norma è stata quindi espunta dallo schema di decreto legislativo e proposta ora come emendamento al decreto-legge.

Per quanto riguarda i contenuti della misura, occorre premettere che questa si basa sull'impianto dell'articolo 12 del TUIR, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia. Si tratta di una norma risalente agli anni '90, su cui occorrerà intervenire nella prospettiva di un aggiornamento alla realtà socio-economica odierna. Tuttavia, nelle more di tale riordino, la misura contenuta nell'emendamento prevede che il « *bonus* » spetti ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 28.000 euro, soglia che corrisponde a quella della prima aliquota IRPEF vigente da quest'anno. Inoltre sono previste le condizioni di avere fiscalmente a carico il coniuge e almeno un figlio, e di avere capienza fiscale.

Si prevede che il sostituto d'imposta eroghi, insieme alla tredicesima, anche il *bonus* di 100 euro, recuperando a sua volta il credito mediante compensazione. Lo stesso sostituto d'imposta, inoltre,

provvede a verificare l'effettiva spettanza dell'indennità e a recuperare, in sede di conguaglio, l'eventuale parte non spettante in base alle predette condizioni. Qualora non sia possibile il tramite del sostituto d'imposta, il contribuente che ha diritto all'indennità può recuperarla in sede di dichiarazione dei redditi.

Il Vice Ministro precisa quindi che il reddito di riferimento è quello complessivo, nel quale sono computate anche altre fonti di reddito, come ad esempio i redditi esenti dei rimpatriati, mentre non va computato il reddito della prima casa. Inoltre, l'ammontare dell'indennità va ragguagliata proporzionalmente, in ragione d'anno.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, il « *bonus* » spetta alle famiglie, anche monogenitoriali con figli a carico, ma solo in caso di vedovanza o se il figlio è affidato (o adottato) a un solo genitore o se l'altro genitore non l'ha riconosciuto. In tale caso non deve essere coniugato o essere in unione registrata, pur potendo convivere con altra persona. Le stesse condizioni valgono quindi per la famiglia di fatto, non registrata.

Infine, il requisito della capienza fiscale deriva dal fatto che l'indennità nasce come alternativa alla prevista detassazione della tredicesima mensilità. Quindi la premessa per la spettanza del *bonus* è che vi sia una tassazione su un ammontare imponibile.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) ringrazia il Vice Ministro per la chiara illustrazione della misura proposta con l'emendamento, da cui emerge una disciplina non lineare e complessa per ottenere la somma di 100 euro prima di Natale. La misura si basa su alcune condizioni quali quella di avere un coniuge a carico e di essere lavoratore dipendente, e tiene conto di tutta una serie di possibili casistiche specifiche molto articolate, rischiando spesso di creare situazioni discriminatorie. Una molto grave è quella che riguarda i PACS che, pur essendo convivenze regolamentate, non danno diritto al « *bonus* », a differenza delle convivenze non regolamentate, in presenza di un figlio. Similmente, non si comprende perché deve esservi un coniuge, quando esistono molte persone singole che convivono con un figlio e che non possono accedere al beneficio.

Né ritiene possibile giustificare le inaccettabili discriminazioni motivate dalla scarsità delle risorse, mettendo a disposizione solo 100 milioni di euro. Conclude rimarcando il carattere elettorale della misura, contraddittoria e discriminatoria.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) evidenzia come il Governo, rivendicando un orizzonte di legislatura, aveva annunciato la fine della stagione dei « *bonus* fiscali », mentre ora fa ciò che aveva negato. Chiede, pertanto, il motivo di questo nuovo « *bonus* », avente peraltro caratteristiche discriminatorie, contraddittorie e anacronistiche. Invita, quindi, il Governo a ritirare subito l'emendamento e ad affrontare, invece, una revisione dell'articolo 12 e una riforma organica del TUIR, prevista dalla delega, per adeguarlo alla realtà di oggi.

Evidenzia infine la contraddizione di offrire 100 euro in modo pasticciato e al contempo revocare gli aiuti nell'acquisto dei libri scolastici e nell'uso dei trasporti pubblici. Un'operazione in cui il saldo sociale complessivo è chiaramente negativo.

Preannuncia, quindi, la presentazione di subemendamenti finalizzati a correggere le discriminazioni e a rispondere ai bisogni reali delle famiglie.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ringrazia il Vice Ministro per aver chiarito i dettagli della misura, che ne restituiscono un'immagine persino peggiore di quella iniziale. Anzitutto si è capito che si tratta di un anticipo, che dovrà poi essere in parte restituito in sede di conguaglio. Inoltre, è emerso che si tratta di uno *spot* elettorale antistorico, slegato dalla realtà, in cui, per esempio, una donna con un figlio viene esclusa dal beneficio perché non sposata.

Ritiene, invece, necessario affrontare seriamente l'impianto fiscale per rimodulare gli scaglioni in modo più progressivo e per riequilibrare i vantaggi di chi può beneficiare di sconti in sede di concordato fiscale, rispetto ai lavoratori dipendenti che contribuiscono per intero. Richiama, infine, il « *bonus* 80 euro », introdotto dal Governo Renzi, ritenendo che esso almeno era più chiaro.

La senatrice PIRRO (*M5S*) esprime profonda indignazione per la misura proposta, che definisce patriarcale, poiché pone come condizione del beneficio che uno dei due coniugi – solitamente la donna – non lavori, ma sia a carico. Ritiene che molti dubbi sono stati chiariti dal Vice Ministro, rendendo tuttavia le discriminazioni ancor più inaccettabili.

Pone quindi ulteriori quesiti relativi alla spettanza del *bonus* in caso di figli nati da maternità surrogata (come quelli di Elon Musk, che compare come un sostenitore del Governo) e al limite dei 28.000 euro di reddito: in tal caso rileva che è violato il principio della parità orizzontale, laddove è agevolato solo il nucleo familiare monoreddito e non quello plurireddito a parità di reddito complessivo. Altri dubbi concernono la decurtazione per chi ha iniziato a lavorare durante l'anno oppure in caso di contratto *part-time*.

Ritiene, in conclusione, che si tratti di un « *bonus* famiglia tradizionale » con una chiara finalità elettorale in vista delle regionali.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) sottolinea anzitutto la limitatezza della misura, che non produrrà alcun beneficio sensibile, né per la vita dei beneficiari, né tanto meno per l'andamento macroeconomico. Invita quindi a sostituirla con misure che possano sostenere le reali esigenze di chi ha figli a carico.

Richiamate, infine, le molteplici discriminazioni già evidenziate nei precedenti interventi, si sofferma sulla grave e inutile discriminazione derivante dalla distinzione nominale tra figli adottivi e figli

naturali, perché una volta adottato, il figlio, anche se non biologico, è figlio a tutti gli effetti legali, sociali e affettivi.

Il vice ministro LEO ringrazia per gli spunti emersi dagli interventi e replica evidenziando anzitutto il fatto che molte delle considerazioni critiche espresse sono ascrivibili al contesto normativo sulla base del quale è stata delineata la misura, ovvero l'articolo 12 del TUIR. Ricorda che, inizialmente l'articolo consentiva la semplice detrazione per coniuge a carico e la detrazione per figlio a carico, mentre nel corso degli anni si è stratificata una complessità normativa volta a differenziare una molteplicità di casi distinti. Condivide, quindi, l'esigenza di aggiornare l'impostazione e conferma la volontà del Governo in tale senso, ma ribadisce che la misura non poteva disattendere l'impianto vigente. Assicura, comunque, che la delega consentirà di metterci mano in modo organico.

Ribadisce, inoltre, che il « *bonus* » è stato proposto non per fini elettorali, ma per venire incontro ai percettori dei redditi più bassi in vista del Natale, come segno di attenzione a chi ha bisogno. Le numerose categorie di beneficiari sono ben individuate anche dagli organi di stampa nelle edizioni odierne. Peraltro, l'alternativa a tale misura era quella di non sfruttare le risorse aggiuntive per il 2024.

Per quanto riguarda la rimodulazione degli scaglioni, ricorda che questo è già stato fatto, avendoli ridotti a tre fasce, con benefici per i redditi medio-bassi.

Sulle condizioni di base, la logica è stata quella di voler tutelare, a legislazione vigente, chi, con un reddito inferiore a 28.000 euro ha, per di più, a carico un coniuge e dei figli.

In caso di avvicendamento nei datori di lavoro, sarà l'ultimo a corrispondere il *bonus*, mentre non si è voluto fare un'ulteriore distinzione per chi ha un contratto *part-time*.

Riguardo agli effetti economici, ritiene che questi sicuramente ci saranno, perché si prevede che il « *bonus* » verrà speso dai beneficiari durante le festività.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente CALANDRINI propone di sospendere la seduta e di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,30.

Il presidente CALANDRINI, in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, preannuncia che nella seduta pomeridiana, con i pareri

dei relatori e del Governo, potrà avviarsi la fase dell'esame degli emendamenti, al netto dei ritirati e degli improponibili.

Comunica inoltre che sarà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari alle ore 18,30 di oggi.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1222**(al testo del decreto-legge)****Art. 8.****8.35 (testo 2)**

DI GIROLAMO

Al comma 1, Allegato 3, sopprimere le seguenti voci:

2, lettera C n.4	Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci – Locomotori, carri e raccordi ferroviari	7506/1 MIT	55.000.000
2, lettera C n.5	Strade sicure – Messa in sicurezza e sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	7701/4 MIT	117.000.000

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, sostituire le parole « 750 milioni di » con le seguenti: « 578 milioni di »;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Per l'anno 2024 è disposto l'incremento, pari a 172 milioni di euro, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

Art. 11.**11.0.500**

I RELATORI

Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:

« Art. 11-bis.

1. All'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5:

1) le parole: “sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, può definirne gli obiettivi strategici” sono sostituite dalle seguenti: “sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero della salute che, mediante l'adozione di un atto di indirizzo, possono definirne gli obiettivi strategici”;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La Fondazione può, altresì, operare nel settore della ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specialità e di eccellenza”;

b) al comma 6, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando opera nella gestione dei servizi sanitari e cura di elevata specialità, la Fondazione, acquisito il parere vincolante della Regione nel cui territorio sono erogati i servizi predetti, agisce attraverso la costituzione di un soggetto *no profit* partecipato dalla stessa Regione.”.

2. All'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza”.

3. Al fine di garantire l'integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche del Servizio sanitario nazionale, in caso di vendita di complessi aziendali operanti nei settori di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 2), disposta nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria, è riconosciuto il diritto di prelazione alle Fondazioni di diritto pubblico o di diritto privato istituite per legge che svolgono attività nel settore della ricerca biomedicale o che sono abilitate ad operare nei settori

di cui al comma 1, lettera a), numero 2), agli enti pubblici dotati di competenza nei predetti settori, nonché agli organismi dai medesimi costituiti o partecipati. In tale ipotesi il commissario straordinario menziona l'esistenza del diritto di prelazione nell'avviso di vendita e, contestualmente alla sua pubblicazione, trasmette l'avviso al Ministero delle imprese e del *made in Italy* il quale ne dà idonea pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. All'esito della valutazione delle offerte pervenute, compiuta ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il commissario straordinario comunica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* le condizioni dell'offerta più vantaggiosa e il Ministero, nei successivi dieci giorni, procede con la pubblicazione della comunicazione sul proprio sito istituzionale. Il diritto di prelazione è esercitato, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al terzo periodo, mediante invio di una dichiarazione di impegno all'acquisto del complesso aziendale nei tempi e alle condizioni contenute nell'offerta risultata più vantaggiosa e con il versamento della cauzione prevista nell'avviso di vendita. La dichiarazione di impegno è inviata all'indirizzo di posta elettronica della procedura. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia esercitato, il complesso aziendale è trasferito all'offerente risultato aggiudicatario. Se non sono pervenute offerte, con la comunicazione di cui al terzo periodo il commissario straordinario indica le condizioni della vendita fissate nell'avviso di vendita, e la dichiarazione di impegno all'acquisto, fermi i tempi e le altre condizioni ivi stabilite nell'avviso di vendita, è efficace anche se contiene un prezzo inferiore di non oltre un quarto al prezzo stabilito nello stesso avviso.

4. La Regione Lazio può costituire o partecipare alla costituzione di soggetti *no profit* per la acquisizione e gestione dei complessi aziendali di cui al comma 3, anche in deroga agli eventuali obblighi derivanti dall'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. ».

Coord.1

I RELATORI

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: « all'Agenzia delle entrate » il segno di interpunzione « , » è soppresso, al secondo periodo, le parole: « La comunicazione di cui » sono sostituite dalle seguenti: « La comunicazione integrativa di cui » e, al quinto periodo, le parole: « , sono approvati » sono sostituite dalle seguenti: « è approvato »;

al comma 4, alinea, le parole: « micro imprese » sono sostituite dalla seguente: « microimprese »;

al comma 5:

al primo periodo, le parole: « decreto-legge n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 124 », dopo le parole: « commi 2 e 4 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « delle ZES Unica per il Mezzogiorno » sono sostituite dalle seguenti: « della ZES unica »;

al secondo periodo, dopo le parole: « le regioni » e dopo le parole: « di cui al primo periodo » il segno di interpunzione « , » è soppresso, le parole: « decreto-legge n. 124 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 124 » e le parole: « decreto del Ministro per gli affari europei, il sud » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud ».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, la parola: « 7milioni » è sostituita dalle seguenti: « 7 milioni »;

al comma 2, terzo periodo, le parole: « Le società sportive professionistiche e società » sono sostituite dalle seguenti: « Le società sportive professionistiche e le società »;

al comma 3, le parole: « Sono esclusi dalla disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni »;

al comma 4, le parole: « Dipartimento dello sport » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per lo sport », le parole: « , è pubblicato » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicato » e le parole: « del citato decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del citato regolamento di cui al decreto »;

al comma 5, le parole: « n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 »;

al comma 7, le parole: « Dipartimento dello sport » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento per lo sport ».

All'articolo 5:

al comma 4, dopo le parole: « numero 1-septies) » sono inserite le seguenti: « , introdotto dal comma 1 del presente articolo ».

All'articolo 6:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « allegato 1 » sono inserite le seguenti: « al presente decreto »;

al comma 5, dopo le parole: « allegato 2 » sono inserite le seguenti: « al presente decreto » e dopo le parole: « 23 dicembre 2020 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 7, dopo le parole: « commi 1 e 5 » sono inserite le seguenti « del presente articolo ».

All'articolo 7:

al comma 5, dopo le parole: « dal 2027 al 2033 » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « rese indisponibili, nei rispettivi » sono sostituite dalle seguenti: « rese indisponibili nei rispettivi » e le parole: « e in quelli ad essi collegati » sono sostituite dalle seguenti: « e di quelli ad essi collegati »;

al comma 2, le parole: « Piano nazionale complementare » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale per gli investimenti complementari » e le parole: « comma 3, del decreto-legge n. 19 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 3, del citato decreto-legge n. 19 »;

alla rubrica, le parole: le parole: « Piano nazionale complementare » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale per gli investimenti complementari ».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: « anno accademico 2024-2025 » sono sostituite dalle seguenti: « anno accademico 2024/2025 »;

al comma 2, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 », le parole: « per il 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 » e le parole: « decreto-legge n. 48 » sono sostituite dalle seguenti: « citato decreto-legge n. 48 »;

al comma 4, le parole: « articolo 11 del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 11 del regolamento di cui al decreto » e le parole: « tecnologiche, e all'innovazione digitale, » sono sostituite dalle seguenti: « tecnologiche e all'innovazione digitale »;

alla rubrica, le parole: « 2024-2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 2024/2025 ».

All'articolo 10:

al comma 1, all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 26 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al » e, al capoverso 5-bis, le parole: « all'articolo

26, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 5 del presente articolo »;

al comma 3, alinea, le parole: « di cui comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 6 »;

al comma 4, le parole: « di cui comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 »;

al comma 11, le parole: « tecnico contabile » sono sostituite dalla seguente: « tecnico-contabile »;

al comma 13, alinea, dopo le parole: « garantendo altresì al medesimo » è inserita la seguente: « Commissario ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo » e le parole: « del citato decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del medesimo codice »;

al comma 2, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di cui al decreto legislativo »;

al comma 5, dopo le parole: « 2025 e 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 12:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « comma 1-bis » è inserita la seguente: « , alinea ».

All'articolo 13:

al comma 2, la parola: « accredito » è sostituita dalla seguente: « accreditamento », le parole: « decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016 » e le parole: « il Ministero verifica il rispetto di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto delle disposizioni di cui al ».

All'articolo 14:

al comma 2, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

al comma 3, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto »;

al comma 5, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 ».

All'articolo 15:

al comma 1, dopo le parole: « n. 89 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 » e dopo le parole: « Continente africano » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;

al comma 2, le parole: « SIMEST S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società SIMEST S.p.A. ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « loro conti » sono sostituite dalle seguenti: « propri conti »;

al comma 2, le parole: « Avvenuta l'apertura » sono sostituite dalle seguenti: « Dopo l'apertura » e le parole: « ivi pure indicata » sono sostituite dalle seguenti: « ivi indicata ».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera b), capoverso 527-quater, dopo la parola: « Qualora » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « non è migliorato » sono sostituite dalle seguenti: « non sia migliorato ».

All'articolo 20:

al comma 2, lettera b), le parole: « si cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui »;

al comma 3, la parola: « 30% » è sostituita dalle seguenti: « 30 per cento ».

All'articolo 21:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « dall'U.O. » sono sostituite dalle seguenti: « dall'unità operativa » e le parole: « Decreto Dirigenziale n. 112 del 4 giugno 2024 della Direzione Generale Governo del Territorio » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del direttore generale per il governo del territorio n. 112 del 4 giugno 2024, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 43 del 10 giugno 2024 » e, al secondo periodo, dopo la parola: « rispettivamente » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

al comma 4, dopo le parole: « del comune stesso » il segno di interpunzione « , » è soppresso.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 11,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

10^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1222) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CALANDRINI comunica che sono stati presentati 23 subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo e l'ordine del giorno G/1222/5/5e6, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE invita il Governo ed i relatori ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti all'articolo 1.

La sottosegretaria SAVINO propone di accantonare l'emendamento 1.1 ed esprime il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.14 e 1.24, esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 nonché sull'emendamento 1.0.4, motivando analiticamente tale orientamento.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e sull'emendamento 1.0.4 il parere conforme ai pareri resi dal Governo.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) fa presente che manca ancora un quadro generale delle risorse disponibili e non è dato sapere se il Governo intende presentare ulteriori emendamenti, ritiene quindi non opportuno procedere con le votazioni degli emendamenti.

Il presidente CALANDRINI fa presente che sono state accolte tutte le richieste di approfondimento presentate dalle opposizioni; ritiene quindi opportuno procedere con la votazione almeno degli emendamenti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, ferma restando, per i restanti emendamenti, la facoltà di chiederne l'accantonamento.

Il presidente GARAVAGLIA invita la Commissione a valutare se sia opportuno procedere all'accantonamento di emendamenti sui quali i Relatori ed il Governo hanno espresso parere contrario per profili di copertura.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ricorda che l'esame da parte delle Commissioni riunite 5^a e 6^a è in sede referente e che in questa fase dell'esame del provvedimento non è previsto il parere della Commissione bilancio per i profili finanziari. Fa presente inoltre che non è ancora chiaro se il Governo intende presentare altre proposte emendative all'articolo 1. Per tali motivazioni ritiene che debbano essere consentite le richieste di accantonamento di emendamenti.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) si associa alle considerazioni esposte dal senatore MANCA (*PD-IDP*) e dalla senatrice PIRRO (*M5S*) e chiede sin da ora l'accantonamento dell'emendamento 1.29.

Su richiesta dei proponenti, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, vengono posti separatamente ai voti e approvati gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 1.8, 1.9 (testo 2), 1.10 (testo 2), 1.11, 1.12 e 1.13.

L'emendamento 1.14, con il parere favorevole dei relatori e del Governo, posto ai voti, risulta approvato.

Si procede quindi all'accantonamento delle proposte emendative 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

Viene posto in votazione l'emendamento 1.24 e approvato.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.29 e ne richiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 1.29 e 1.30.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 1.0.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 2.1, posto ai voti è respinto.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 2.0.3.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1 e 2.0.3 parere conforme alle valutazioni rese dal rappresentante del Governo.

Sono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.3 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

La sottosegretaria SAVINO propone di accantonare l'emendamento 3.1 ed esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 3.2 e 3.0.4, invita altresì i proponenti al ritiro per quanto concerne la proposta emendativa 3.0.2.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere conforme sugli emendamenti 3.1, 3.2 e sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.2 e 3.0.4.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) chiede di accantonare l'emendamento 3.0.2.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.2 e lo ritira.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.0.2.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

La sottosegretaria SAVINO propone di accantonare gli emendamenti 4.4 e 4.0.7 ed esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 4.1, 4.5, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6, esprime altresì parere favorevole sulle proposte emendative 4.2 e 4.3.

Su tali emendamenti il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti sono approvati gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.5.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 4.1, 4.4, 4.5, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.6 e 4.0.7.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

La sottosegretaria SAVINO propone di accantonare gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.12, e 5.23 ed esprime il parere contrario sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 5.18 e 5.22. Esprime altresì l'invito al ritiro da parte del Governo sulle proposte emendative 5.19 (testo 2) e 5.0.3.

Su tali emendamenti il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) esprime parere conforme.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 e 5.12.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira gli emendamenti 5.14 e 5.15.

Il senatore LIRIS (*FdI*) aggiunge la firma all'emendamento 5.19 (testo 2) e ne chiede l'accantonamento.

La senatrice ZEDDA (*FdI*) chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 5.19 (testo 2).

Si procede ad accantonare altresì gli emendamenti 5.16, 5.18, 5.19 (testo 2), 5.22, 5.23, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.8 e 5.0.10.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 6.0.4, 6.0.11 e 6.0.12, ed esprime altresì l'invito al ritiro, da parte del Governo, sulle proposte emendative 6.0.3, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.24 e 6.0.26.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE*) esprime parere conforme al parere del Governo.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.9 e ne chiede l'accantonamento.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) e la senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) aggiungono la loro firma all'emendamento 6.0.24.

Il senatore LIRIS (*FdI*) aggiunge la firma agli emendamenti 6.0.35 e 6.0.36, e ne chiede l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.0.3, 6.0.4, 6.0.7, 6.0.9, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.24, 6.0.26, 6.0.35 e 6.0.36.

Il presidente CALANDRINI data l'imminenza dell'avvio dei lavori in Assemblea, toglie la seduta dopo aver ricordato che il ministro Ciriani parteciperà all'Ufficio di Presidenza convocato alle ore 18,30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1222

(al testo del decreto-legge)

G/1222/5/5 e 6

NICITA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge « Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico »,

premessò che:

le recenti vicende giudiziarie e amministrative che riguardano una parte rilevante e strategica del Polo industriale siracusano – il deputatore IAS – costituiscono l'occasione urgente per la definizione di una strategia multidimensionale che ne garantisca il futuro in un quadro di transizione energetica ed ecologica, sostenibilità ambientale, tutela della salute, rilancio dell'occupazione, riqualificazione dei lavoratori, bonifica e riconversione industriale;

il Polo industriale siracusano dispone di un sistema infrastrutturato e interdipendente, con capacità e competenze particolarmente idonee allo sviluppo di un polo mediterraneo dell'idrogeno collegato con altri siti strategici siciliani (Termini Imerese e Gela). Esso inoltre è uno dei principali siti di emissione antropogenica di CO₂ e, dunque, la sua riconversione – assieme alla riqualificazione dei lavoratori – si pone come strategica anche nel quadro di un piano nazionale per il clima e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti. La scala e la dimensione temporale degli investimenti necessari sono tali da richiedere forti e non più rinviabili investimenti strategici, cooperazione pubblico-privato, confronto sinergico con i lavoratori;

la Corte Costituzionale ha dichiarato l'art. 104-*bis*, comma 1-*bis*.1, quinto periodo, nella parte in cui non prevede che le misure indicate si applichino per un periodo non superiore a trentasei mesi (termine ritenuto congruo sulla base del precedente Ilva),

impegna il Governo:

a valutare, alla prima occasione disponibile, l'opportunità di procedere ad una riformulazione dell'art. 104-*bis* Disp. Att. c. p. p recependo le disposizioni della Corte, in particolare imponendo un termine massimo di consultazione delle misure prescrittive per impianti sotto sequestro giudiziario fino a sei mesi e un termine massimo di operatività degli impianti di 36 mesi;

a valutare, conseguentemente, l'opportunità di riesaminare e modificare il DPCM che qualificava IAS e Priolo Servizi scpa come infrastrutture necessarie ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti della società ISAB, estendendo tale condizione agli impianti (e alle relative condotte) dei grandi utenti la cui attività di depurazione è essenziale al funzionamento dell'IAS e, quindi, di ISAB;

a valutare l'opportunità di riesaminare e, conseguentemente, modificare il DPCM del 12/9/2023 in modo da assorbire integralmente le osservazioni della magistratura, definendo, d'intesa con la Regione, le risorse immediatamente disponibili, un cronoprogramma verificabile degli investimenti (ivi incluso il termine massimo di operatività degli impianti di cui alla decisione della Corte), un credibile un monitoraggio quotidiano effettivo, un sistema replicabile, di controlli umani e automatici, che sia efficace e bilanciato su parametri certi e definiti con criteri condivisi e pienamente rispettosi della legislazione vigente, previa consultazione con tutti gli enti e i soggetti eleggibili;

conseguentemente, a valutare l'opportunità individui per IAS una nuova e semplificata struttura di *Governance*, con meccanismi di controllo rafforzati e garanzie di economicità nella gestione, assegnando ad IAS nuovi ruoli prospettici e nuovi finanziamenti per procedere verso una strategia di diversificazione nel campo della desalinizzazione delle acque marine nella prospettiva di liberare le risorse idriche attualmente usate dalle industrie per altri usi.

Art. 2.

2.0.1000/1

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

« 1. Al fine di sostenere le famiglie, in relazione ai costi di trasporto per studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100,3 milioni di

euro per l'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2024, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-*decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di individuazione dei beneficiari, con priorità per le famiglie meno abbienti, di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti. ».

2.0.1000/2

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

« 1. Al fine di incrementare le risorse per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementato di ulteriori 100,3 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, con priorità di destinazione delle medesime in favore delle famiglie meno abbienti. ».

2.0.1000/3

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire l'alea con la seguente:* « A decorrere dall'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 200 euro, ai lavoratori con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro. »;

b) *al comma 4 sopprimere le parole da:* « su richiesta del lavoratore » *fino a:* « provvedono al recupero del relativo importo »;

c) *al comma 6:*

1) *all'alea, sostituire le parole:* « valutati in 100,3 milioni di euro per l'anno 2024 » *con le seguenti:* « valutati in 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

« c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, e 401,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

2.0.1000/4

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alea, sostituire le parole:* « pari a 100 euro » *con le seguenti:* « pari a 200 euro » *e le parole da:* « lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente » *fino alla fine del comma, con le seguenti:* « lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro. »,

b) *al comma 4 sopprimere le parole da:* « su richiesta del lavoratore » *fino a:* « provvedono al recupero del relativo importo »;

c) *al comma 6:*

1) *all'alea, sostituire le parole:* « valutati in 100,3 milioni di euro » *con le seguenti:* « valutati in 401,2 milioni di euro »;

2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

« c-bis.) Quanto a 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 300,9 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

2.0.1000/5

MANCA, TAJANI, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: « 100 euro » con le seguenti: « 165 euro »;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: « non superiore a 28.000 euro » con le seguenti: « non superiore a 35.000 euro »;*

3) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

« b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità »;

4) *Sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « del coniuge e dei figli » con le seguenti: « del familiare a carico in condizioni di disabilità ».*

2.0.1000/6

MANCA, TAJANI, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: « 100 euro » con le seguenti: « 200 euro »;*

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

« b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità »;

3) *Sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 4, sostituire le parole: « del coniuge e dei figli » con le seguenti: « del familiare a carico in condizioni di disabilità ».*

2.0.1000/7

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere la parola: « dipendenti »;*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: « su richiesta del lavoratore » fino a: « provvedono al recupero del relativo importo »;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « valutati in 195,3 milioni di euro »;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

« c-bis.) Quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

Conseguentemente, all'articolo, sopprimere ovunque ricorra, la parola « dipendente ».

2.0.1000/8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, capoverso « 2-bis », al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

– *all'alinea, le parole « per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno un red-*

dito complessivo non superiore a 28.000 euro e di importo pari a 200 euro se il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e ha almeno un figlio riconosciuto, adottivo o affidato, alla condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi. »

– sopprimere le lettere a), b) e c).

Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2.0.1000/9

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole da:* « per i quali ricorrano congiuntamente » *fino alla fine del comma, con le seguenti:* « con un reddito complessivo annuo non superiore a 35.000 euro. »;

b) *al comma 4 sopprimere le parole da:* « su richiesta del lavoratore » *fino a:* « provvedono al recupero del relativo importo »;

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole:* « valutati in 100,3 milioni di euro » *con le seguenti:* « valutati in 228,6 milioni di euro »;

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

« c-bis.) Quanto a 128,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

2.0.1000/10

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole da: « per i quali ricorrano congiuntamente » fino alla fine del comma, con le seguenti: « con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro. »;*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: « su richiesta del lavoratore » fino a: « provvedono al recupero del relativo importo »;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « valutati in 200,6 milioni di euro »;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

« c-bis.) Quanto a 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 100,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

2.0.1000/11

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: « ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni » con le seguenti: « ricorre la seguente condizione »;*

2) *alla lettera a), sostituire le parole: « non superiore a 28.000 euro » con le seguenti: « non superiore a 35.000 euro »;*

3) *sopprimere le lettere b) e c);*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, »;*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

3) *sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « 550,3 milioni di euro »;*

4) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n.111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro per l'anno 2024. »

2.0.1000/12

MANCA, TAJANI, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire le parole: « ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni » con le seguenti: « ricorre la seguente condizione »;*

2) *sopprimere le lettere b) e c);*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, »;*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « 450,3 milioni di euro »;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« d) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni

parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n.111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2024. ».

2.0.1000/13

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

4) *alla lettera a), sostituire le parole: « non superiore a 28.000 euro » con le seguenti: « non superiore a 55.000 euro »;*

5) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

« b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

6) *sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « del coniuge e »;*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

3) *sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « 288,3 milioni di euro »;*

4) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« d) quanto a 188 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 188 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in at-

tuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2024. ».

2.0.1000/14

TAJANI, MANCA, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *alla lettera a), sostituire le parole: « non superiore a 28.000 euro » con le seguenti: « non superiore a 35.000 euro »;*

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

« b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

3) *sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « del coniuge e »;*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « 250,3 milioni di euro »;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« d) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2024. »

2.0.1000/15

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole: « 28.000 euro » con le seguenti: « 35.000 euro »;*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: « su richiesta del lavoratore » fino a: « provvedono al recupero del relativo importo »;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « valutati in 128,3 milioni di euro »;*

3) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

« c-bis.) Quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 28 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

2.0.1000/16

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: « su richiesta del lavoratore » fino a: « provvedono al recupero del relativo importo »;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « valutati in 168,6 milioni di euro »;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

« c-bis.) Quanto a 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 68,3 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

2.0.1000/17

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, capoverso « 2-bis », al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 6 dopo la lettera c) inserire la seguente:

« c-bis) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori risorse provenienti dall'abrogazione dell'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;

Conseguentemente, sono soppressi i commi 272 e 273 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2.0.1000/18

MANCA, TAJANI, BOCCIA, LORENZIN, LOSACCO, MISIANI, NICITA

All'emendamento 2.0.1000, al capoverso Art. 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

« b) il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. »

2) *Sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « del coniuge e »;*

c) *al comma 6, apportare le seguenti modifiche:*

1) *sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « 200,3 milioni di euro »;*

2) *dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

« d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano

adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale fino a concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2024. »

2.0.1000/19

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, capoverso « 2-bis », al comma 1, alla lettera b):

– *dopo le parole: « effettivamente separato » inserire le seguenti: « o la parte dell'unione civile »;*

– *sopprimere le parole: « adottivo o ».*

2.0.1000/20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, capoverso « 2-bis », al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « anche se nato fuori dal matrimonio ».

2.0.1000/21

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 4 sopprimere le parole da: « su richiesta del lavoratore » fino a: « provvedono al recupero del relativo importo »;*

c) *al comma 6:*

1) *all'alinea, sostituire le parole: « valutati in 100,3 milioni di euro » con le seguenti: « valutati in 132,3 milioni di euro »;*

2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

« c-bis.) Quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 32 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

2.0.1000/22

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

« L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente. »;

b) al comma 6:

1) *alinea, sostituire le parole:* « valutati in 100,3 milioni di euro » *con le seguenti:* « 130,3 milioni di euro »:

2) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

« c-bis) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente incremento, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

2.0.1000/23

PIRRO, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA

All'emendamento 2.0.1000, al comma 4 sopprimere le parole da: « su richiesta del lavoratore » *fino a:* « provvedono al recupero del relativo importo ».

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
CALANDRINI

*Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il
sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.*

Orario: dalle ore 19 alle ore 19,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 24 settembre 2024

Sottocommissione per i pareri**70^a Seduta**

Presidenza del Presidente della Commissione
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1175) Deputato FURFARO e altri. – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184 d'iniziativa governativa

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BALBONI (*FdI*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

Plenaria

245^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (n. 177)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di decreto in titolo. Tuttavia, dovendosi ancora esprimere su di esso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l’Agenzia per l’Italia digitale, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(902) BALBONI e altri. – *Modifica all’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l’istituzione dell’albo nazionale delle guardie particolari giurate*

(119) Elisa PIRRO. – *Disposizioni in materia di guardie private giurate*

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. – *Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l’inizio della discussione generale alla prossima settimana e di fissare in quell’occasione anche il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire all’A.S. 902 adottato come testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. – *Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell’incuria nella gestione dei beni strumentali all’erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale*

(868) BASSO e altri. – *Disposizioni in favore delle vittime dell’incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 17 settembre.

La relatrice SPINELLI (*FdI*) dà conto di una proposta di nuovo testo, pubblicato in allegato, che è stato predisposto con il consenso una-

nime dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione e a seguito di interlocuzioni con il Governo.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per il lavoro di sintesi svolto, che tiene conto anche delle istanze del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, affinché si preveda non solo un risarcimento economico, ma anche un riconoscimento giuridico dei benefici a tutela dei familiari delle vittime degli eventi dannosi di cui all'articolo 4 del nuovo testo.

Considerato l'orientamento unanime in Commissione, auspica che si proceda al più presto alla votazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di adottare il nuovo testo come base per il seguito dell'esame e di fissare un termine molto breve per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, alle ore 14 di domani, mercoledì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(370) Daisy PIROVANO e altri. – Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella prima seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) propone di svolgere un breve ciclo di audizioni.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge in titolo, ritiene opportuno svolgere alcune audizioni, purché in numero contenuto.

Il PRESIDENTE propone quindi che siano auditi non più di due soggetti per Gruppo, da indicare entro le ore 12 di lunedì 30 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1178) Deputato BATTILOCCHIO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto alle ore 14 di oggi e che si potrà procedere alla relativa illustrazione nella seduta già convocata per domani, mercoledì 25 settembre, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(88) Valeria VALENTE e altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo

(Discussione e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*Fdi*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Valente, che riproduce per intero il testo approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel corso della XVIII legislatura, al termine dell'esame dell'atto Senato n. 1785, presentato dalla senatrice Pinotti e sottoscritto da senatrici e senatori esponenti di tutti i Gruppi parlamentari.

La proposta intende colmare alcune lacune esistenti nel nostro Paese in tema di rappresentanza di genere. In particolare, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzata a promuovere l'equilibrio tra i sessi nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo, prevedendo che tale equilibrio sia assicurato almeno nella misura di due quinti.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce alcuni principi ispiratori dell'iniziativa legislativa.

L'articolo 2 prevede che, nella scelta dei componenti delle autorità indipendenti, sia assicurato il rispetto del principio dell'equilibrio tra i sessi, in una misura che, nel caso più frequente di collegi composti da cinque membri, è di due quinti; ciò si applica anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

L'articolo 3 riguarda gli organi delle società a controllo pubblico. Viene modificato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di assicurare, nella scelta degli amministratori di tali società, il rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

L'articolo 4 introduce il principio dell'equilibrio tra i sessi, sempre nella misura di due quinti, per i componenti dei comitati di consulenza del Governo, per i commissari straordinari e per le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il testo precisa che la durata di applicazione di questa disposizione, così come di quelle contenute negli articoli precedenti, è fissata in dieci anni, a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 5 reca disposizioni di principio per le regioni e le province autonome, nonché per le università.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 7 dispone in ordine alla decorrenza del provvedimento.

La senatrice VALENTE (*PD-IDP*) precisa che la misura dei due quinti non ha valenza generale ma si riferisce solo ai casi in cui gli organi delle società sono composti da cinque membri.

Il PRESIDENTE propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire, nella misura di due per ciascun Gruppo. Fa poi presente che verrà messa a disposizione dei senatori la documentazione acquisita nella precedente legislatura.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PAROLI. – *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge*

(892) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOSATO. – *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria*

(976) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIORGIS e altri. – *Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge*

(1137) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Mariastella GELMINI. – *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che si è ancora in attesa di individuare il testo base.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) fa presente che il disegno di legge del Movimento 5 Stelle è in fase di elaborazione.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) precisa che anche il disegno di legge del proprio Gruppo è in corso di predisposizione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame di due settimane, in attesa dell'assegnazione dei due ulteriori disegni di legge. Si procederà poi allo svolgimento della discussione generale e all'adozione di un testo base oppure alla redazione di un testo unificato, eventualmente nella sede del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e altri. – Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARTON e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARRINI e altri. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CRISTOFARO. – Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta sul nuovo testo dei disegni di legge in titolo la richiesta di audire dodici soggetti. Propone al riguardo di audire cinque soggetti in presenza, martedì 1° ottobre, a partire dalle ore 13, e tre da remoto giovedì 3 ottobre, alle ore 8,45.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che alle 14 di oggi è scaduto il termine per indicare i soggetti da audire. Rinvia alla seduta di domani l'organizzazione dei lavori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(780) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CATALDI e altri. – Modifica all'articolo 41 della Costituzione in materia di sfruttamento dell'altrui stato di bisogno
(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Cataldi. Il testo si compone di un'unica disposizione che integra l'articolo 41, secondo comma, della Costituzione, al fine di specificare che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da approfittare dell'altrui stato di bisogno.

Ricorda che il vigente secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

Previo intervento del senatore CATALDI (*M5S*), propone quindi di svolgere un breve ciclo di audizioni, fissando per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine entro cui indicare i nominativi dei soggetti da audire, nella misura di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1126 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DELLE MAROCCHINATE)

Il PRESIDENTE avverte che, previo consenso del proponente, il senatore Gasparri, acquisito per le vie brevi, si è convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede referente l'esame del disegno di legge n. 1126, in modo da esaminarlo congiuntamente al disegno di legge n. 836 (*Giornata memoria vittime stupri di guerra 1943-44*), a prima firma del senatore De Priamo, già incardinato.

La Commissione prende atto.

SULLA RICHIESTA DI AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI (CLEP), PROFESSOR SABINO CASSESE, IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86, SULL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), dopo aver precisato di aver convenuto sulla opportunità di rinviare ulteriormente la discussione generale sui disegni di legge costituzionale n. 574 e connessi (*Modifiche alla Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge e omogeneità dei decreti-legge*) per favorire un atteggiamento di condivisione e di mag-

giore consapevolezza, trattandosi appunto di apportare modifiche alla Costituzione, chiede un analogo atteggiamento di compartecipazione da parte della maggioranza a proposito della necessità di audire il professor Cassese in merito all'avanzamento dei lavori del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, come convenuto prima dell'approvazione della legge in materia di autonomia differenziata.

Al contrario, si assiste negli ultimi giorni a indiscrezioni pubblicate sui quotidiani, senza che il Parlamento sia informato sulle determinazioni assunte in seno al Comitato e sui documenti nel frattempo predisposti, che dovrebbero essere oggetto di approfondite valutazioni politiche, trattandosi per di più di una riforma determinante per la vita del Paese.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alla richiesta del senatore Giorgis, ricordando che, durante l'esame del disegno di legge in materia di autonomia differenziata, è stato approvato un emendamento della maggioranza che subordinava l'entrata in vigore del provvedimento alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Si tratta pertanto di una questione di grande rilievo. A tale proposito, fa presente di aver depositato una interrogazione per chiedere chiarimenti sui documenti che il Comitato sta predisponendo. Infatti, da notizie di stampa, sembrerebbe che siano stati stabiliti principi che rischiano di consolidare le disuguaglianze territoriali, come quello per cui i LEP saranno individuati in base al costo della vita, che in passato ha anche giustificato le cosiddette « gabbie salariali ».

La senatrice MAIORINO (*M5S*) rappresenta la necessità di audire non solo il professor Cassese, per conoscere le implicazioni e le conseguenze dei documenti elaborati dal CLEP da un punto di vista tecnico, ma anche il ministro Calderoli e il presidente del Consiglio Meloni, per una valutazione politica dell'impatto della legge sull'autonomia differenziata. Si potrebbe quindi audire in Commissione il ministro Calderoli e chiamare il Presidente del Consiglio a riferire in Aula.

Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO prende atto della richiesta delle opposizioni, che sarà portata all'attenzione del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) precisa che anche la maggioranza dovrebbe essere interessata ad acquisire elementi informativi così rilevanti.

Il PRESIDENTE ritiene che anche i Gruppi della maggioranza considerano opportuno l'approfondimento segnalato dalle opposizioni.

Resta ovviamente ferma la necessità di individuare la sede regolamentare più adeguata al relativo svolgimento in Commissione delle audizioni richieste.

Per quanto attiene alla richiesta di informativa del Presidente del Consiglio in Assemblea, fa presente come tale questione potrà essere approfondita in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

La seduta termina alle ore 15,20.

**TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 794, 868**

NT

IL RELATORE

Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale

« Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale. ».

« Art. 2.

(Fondo per iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime)

1. Ai fini di cui alla presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà a favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione a favore dei membri della famiglia individuati ai sensi del comma 4 per ciascuna vittima dell'evento dannoso. L'elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

3. I decreti di cui all'articolo 4, comma 1, possono individuare ulteriori iniziative di solidarietà sociale a favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti, cui si

provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società *in house* mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.4. L'elargizione di cui al comma 2 è assegnata e corrisposta per ciascuna vittima al membro della famiglia individuato secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) all'altra parte dell'unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

d) ai genitori;

e) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

f) a parenti o affini fiscalmente a carico nei tre anni antecedenti l'evento;

g) a fratelli e sorelle non conviventi.

5. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, l'elargizione di cui al comma 2 è assegnata al convivente con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 4, lettera a) ».

« Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge:

a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché fratelli e sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento;

c) chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 4.

2. Sono esclusi dai benefici di cui alla presente legge coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ».

« Art. 4.

(Individuazione degli eventi dannosi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell'ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'evento dannoso.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono altresì definiti, per ciascun evento:

a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri dell'articolo 3;

b) l'elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 4;

c) le modalità di corresponsione dell'elargizione di cui alla lettera b) nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1;

d) le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all'articolo 2, comma 3. ».

« Art. 5.

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407. ».

« Art. 6.*(Borse di studio)*

1. È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi della presente legge per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. ».

« Art. 7.*(Cittadinanza italiana)*

1. Allo straniero coniuge, parte dell'unione civile, stabilmente convivente secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, figlio, genitore, fratello o sorella di vittime degli eventi di cui all'articolo 4 della presente legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza. ».

« Art. 8.*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

« Art. 9.*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 24 settembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 132

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,20

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO RINALDO ROMANELLI, SEGRETARIO DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI, E DELL'AVVOCATO SIMONA FILIPPI, MEMBRO DEL COMITATO DIRETTIVO ASSOCIAZIONE ANTIGONE, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/343, SUL RAFFORZAMENTO DI ALCUNI ASPETTI DELLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA E DEL DIRITTO DI PRESENZIARE AL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI PENALI)

Plenaria

187^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. – *Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri è scaduto il termine degli emendamenti riferiti al disegno di legge e che sono pervenute 46 proposte emendative e un ordine del giorno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Fa altresì presente che il senatore Scalfarotto ha chiesto di poter riformulare in un testo 2 l'emendamento 2.23, che pertanto sostituirà nel fascicolo il testo originario. Chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo se intendano procedere alla replica.

La senatrice CAMPIONE (*FdI*) e il sottosegretario OSTELLARI rinunciano alla replica riservandosi di intervenire successivamente sulle proposte emendative.

Il PRESIDENTE invita pertanto i senatori che hanno presentato emendamenti e ordini del giorno a darne illustrazione.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) interviene per illustrare gli emendamenti a sua firma, tanto in relazione all'articolo 1 quanto all'articolo 2. Le audizioni svolte su una materia complessa come quella della sottrazione o del trattenimento anche all'estero di minori hanno infatti indicato la necessità di intervenire anche sull'articolo 573 del codice penale, concernente la sottrazione consensuale di minorenni, che con l'emendamento 1.1 si intende sopprimere. Con l'emendamento 2.2 intende, invece, riformulare l'articolo 2 del disegno di legge, volto a correggere il testo nella parte della sottrazione o trattenimento anche all'estero di minori o di incapaci dell'età di quattordici anni anziché diciotto e introducendo ulteriori due articoli dopo il 605-*bis*, riguardanti uno la sottrazione o il trattenimento consensuale di minore o incapace, anche in questo caso con una denuncia a querela di parte e un ulteriore articolo che tenga conto della particolare tenuità di alcune di queste fattispecie, per le quali le pene possono essere diminuite.

Interviene quindi la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che, illustrando gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sia all'articolo 1 che all'articolo 2, dichiara di condividere le indicazioni avanzate dalla senatrice Stefani con i due emendamenti testé illustrati. Anche il suo Gruppo infatti propone la soppressione dell'articolo 573 del codice penale con l'emendamento 1.2. Dichiara poi di condividere anche il tema della querela di parte anziché della procedibilità d'ufficio, che potrebbe non incentivare alcuna forma di mediazione o ricomposizione del conflitto di cui spesso

i minori rappresentano l'oggetto privilegiato tra i coniugi in lite. Il suo Gruppo propone inoltre un ridimensionamento delle pene proprio nell'ottica di non danneggiare gli interessi del minore e non impedire le riconsegna del medesimo pur considerando illecita la sottrazione. Gli emendamenti del Movimento 5 Stelle, nel loro impianto complessivo, tendono infatti ad incentivare il rientro dei minori presso i genitori che devono esercitare la potestà genitoriale, o presso i curatori o chi ne abbia l'affidamento. Sottolinea inoltre la necessità di rivedere il testo in esame, laddove l'età del minore attualmente è prevista a diciotto anni, che invece deve essere, come indicato anche dall'emendamento della senatrice Stefani, abbassata ai quattordici anni. In particolare, con l'emendamento 2.1 la sua parte politica intende introdurre anche un articolo che implichi una diminuzione delle pene nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con i soggetti affidatari ovvero che si adoperi per evitare di portare a conseguenze più gravi l'attività delittuosa. Tra le proposte vi è poi quella di evitare le intercettazioni per questi delitti e garantire il diritto di visita dell'altro genitore. Poiché su molti temi gli emendamenti del suo Gruppo possono trovare un punto di mediazione con quelli presentati dai gruppi di maggioranza, invita il Governo ad un approfondimento di tutte le proposte per giungere ad un testo condiviso.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), prima di illustrare gli emendamenti a sua firma, sottolinea come la vocazione a creare nuovi reati o ad aggravare quelli esistenti mostrata fin qui dal Governo e dalla maggioranza si rivela del tutto inopportuna in una materia come quella in esame che dovrebbe avere come primo obiettivo quello di tutelare i minori oggetto di sottrazione. I suoi emendamenti, riferiti all'articolo 2, sono volti anzitutto a ribadire il rispetto della Convenzione dell'Aja del 1980, che l'Italia ha ratificato nel 1994 ed applicare la normativa più severa ai paesi che non l'hanno ratificata. La questione infatti è quella di una più attenta salvaguardia della condizione del minore che si potrebbe trovare con uno dei due genitori arrestati con una pena fino ad otto anni. Con l'emendamento 2.23-testo 2 propone, proprio per evitare situazioni come quella appena descritta, una sospensione della pena con la messa alla prova di cui all'articolo 464-*bis* del codice di procedura penale, per scoraggiare il fenomeno della sottrazione senza però danneggiare il minore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo che in larga misura riprendono le questioni già sottolineate da coloro che sono intervenuti in particolare, per quanto riguarda i temi dell'età del minore, della procedibilità a querela di parte, della condotta di colui che esercita la potestà genitoriale e degli elementi di premialità qualora collabori alla ricomposizione del conflitto. Il suo Gruppo chiede inoltre pene più severe per coloro che operino la sottrazione di minore per fine di libidine. Poiché molto spesso la conflittualità tra coniugi ha ad oggetto l'affidamento dei minori, ritiene, come è stato

segnalato durante le audizioni, che si debba fare lo sforzo di distinguere un viaggio all'estero di un minore non autorizzato dall'altro coniuge dalla sottrazione del minore medesimo che rappresenta un fatto molto più grave. Auspica quindi che il Governo e la relatrice possano lavorare sui temi condivisi per giungere ad una riformulazione del testo condivisa con tutte le forze politiche.

Interviene infine il senatore BERRINO (*Fdi*) che illustra l'emendamento 2.0.1 finalizzato a modificare la legge 470 del 1998, riguardante l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Con l'emendamento si propone di modificare gli articoli 1 e 4 della legge affinché nel registro dell'AIRE sia dato conto delle pronunce dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 337-ter del codice civile di provvedimenti cautelari emanati dal giudice in relazione all'affidamento dei minori.

Poiché nessun'altro chiede di intervenire, si intendono pertanto illustrati tutti i restanti emendamenti.

La senatrice CAMPIONE (*Fdi*) giudica molto interessanti le indicazioni venute dalle illustrazioni degli emendamenti e assicura che in qualità di relatrice si farà carico, insieme al rappresentante del Governo, di cercare un punto di mediazione per accogliere quanto di positivo è stato proposto. Chiede quindi di disporre del tempo necessario per valutare con attenzione tutte le proposte con il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara di condividere le osservazioni della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SISLER (*Fdi*) relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione 1^a e in sede consultiva anche alla 2^a Commissione, collegato alla manovra di finanza pubblica, si compone di 33 articoli divisi in quattro Titoli a loro volta suddivisi in Capi e contiene misure di semplificazione di diverse attività economiche.

Per le parti di competenza della Commissione giustizia segnala gli articoli seguenti.

L'articolo 1, concernente semplificazioni in materia di autotutela, riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale le pubbliche ammi-

nistrazioni possano procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell'ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l'annullamento d'ufficio, con il quale l'amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado. L'annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.

Secondo la giurisprudenza consolidata, che è stata recepita nella legge n. 241/1990 con la riforma del 2005, i presupposti dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, che ha effetti *ex tunc*, sono: l'illegittimità originaria del provvedimento, *ex* articolo 21-*octies* comma 1 della legge 241 del 1990, ossia nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza; l'interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità; l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari. Ne risulta che l'annullamento è provvedimento discrezionale, chiamato a ponderare l'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti. L'esercizio di questo potere discrezionale non esime l'amministrazione dal dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti. Per eliminare incertezze nei rapporti giuridici rispetto alla valutazione discrezionale della ragionevolezza del termine, la legge n. 124 del 2015 (articolo 6) aveva specificato che tale termine non fosse comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado per i casi di annullamento d'ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, anche ove si tratti di provvedimenti formati a seguito di silenzio-assenso. Con la disposizione in esame, il limite temporale massimo per procedere all'annullamento d'ufficio viene ulteriormente ridotto a sei mesi. In base alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge l'ulteriore riduzione risponde all'esigenza di salvaguardare il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari del provvedimento. Conseguentemente, per ragioni di coerenza interna del testo normativo, si modifica il riferimento al termine, da dodici a sei mesi, anche al comma 2-*bis* dell'articolo 21-*nonies*, il quale dispone che l'esercizio del potere di autotutela potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l'adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato.

L'articolo 12 reca modifiche al codice civile in materia di dichiarazione e morte presunta riducendo da due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza, e da dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale. La disposizione modifica gli articoli 49 e

58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

L'ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti l'ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero l'assenza e la morte presunta, finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono l'accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l'assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d'assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l'assenza.

La lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 49 del codice civile riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza della persona medesima. Attualmente la normativa richiede che siano trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia riguardante la persona scomparsa, l'articolo abbrevia ad un anno tale termine.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12 modifica invece l'articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell'assente), dimezzando (da dieci a cinque anni) il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. Vale la pena ricordare che la disposizione in esame riproduce in parte il contenuto dell'Atto Senato 626 in corso d'esame in Commissione giustizia.

Occorre altresì rilevare che la disposizione non interviene sul secondo comma dell'articolo 58 del codice civile, nella parte in cui prevede che la sentenza dichiarativa di morte presunta non possa essere pronunciata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Vale ricordare che il procedimento per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-*bis*.59 e seguenti della sezione IV, del Titolo IV-*bis* (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), del Libro II del Codice di procedura civile. Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti articoli 726 e seguenti contestualmente abrogati dalla riforma. La nuova disciplina si applica (*ex* articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 feb-

braio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti. Per un esame approfondito della richiamata normativa si fa rinvio al *dossier* dei servizi Studi del Senato e della Camera.

L'articolo 13 reca norme in materia di traduzioni giurate modificando le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali (con particolare riguardo alle traduzioni giurate), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica e che, in tal caso, debbano contenere anche la formula di giuramento. L'articolo interviene sull'articolo 5 del regio decreto n. 1366 del 1922 recante «Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie», sostituendolo integralmente, mantenendo tuttavia ferma la previsione originaria del primo periodo dell'articolo 5 medesimo ai sensi della quale gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere. Le modifiche alla disciplina vigente sono contenute nei due periodi aggiunti al citato articolo 5 i quali, rispettivamente, prevedono che: è consentita la formazione, la sottoscrizione e la trasmissione digitali delle perizie stragiudiziali, comprese le traduzioni giurate, secondo le norme, anche di natura regolamentare, che regolano la materia nell'ambito del processo civile telematico (secondo periodo); l'atto formato, sottoscritto e trasmesso digitalmente deve includere la formula del giuramento con cui si attesta di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità nonché, nel caso di traduzione giurata, l'attestazione di conformità del testo tradotto al testo originale (terzo periodo). Come evidenziato nella relazione illustrativa, tali modifiche sono volte a semplificare e snellire le procedure richieste per l'asseverazione giurata delle perizie stragiudiziali ed in particolare delle traduzioni, in tal modo consentendo di conseguire dei risparmi in termini di tempo e di costi sia per i clienti sia per le cancellerie.

L'articolo 15 reca norme in materia di agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni modificando il regime di restituzioni relativo ai beni oggetto di donazioni e sostituendo l'attuale sistema che prevede la possibilità di esperire un'azione di riduzione del bene immobile donato (che a determinate condizioni può concludersi con la restituzione del bene immobile alla massa ereditaria), con un nuovo sistema basato sull'indennizzo economico dell'erede o del legatario leso. A tal fine il comma 1 riforma numerosi articoli del codice civile dedicati all'azione di riduzione della donazione ed in particolare a quella riguardante i beni immobili.

L'azione di riduzione è lo strumento di cui dispongono gli eredi legittimari per ottenere la reintegrazione della quota legittima, che sia stata lesa per effetto di donazioni o disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il testatore poteva disporre. Per quanto riguarda specificamente le donazioni, l'articolo 555 codice civile dispone che la donazione il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre è soggetta a riduzione nei limiti della suddetta quota. Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori (articolo 559

codice civile). Qualora la donazione abbia ad oggetto un immobile, occorre, se possibile, separare dall'immobile la parte occorrente per integrare la quota riservata, altrimenti se ciò non è possibile, il legatario o il donatario che hanno nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile sono tenuti al rilascio dell'immobile nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile, mentre possono ritenerlo, se l'eccedenza non supera il quarto, compensando in danaro i legittimari (articolo 560 codice civile). La disciplina della restituzione degli immobili in conseguenza di riduzione della donazione e dell'azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione è contenuta, rispettivamente, negli articoli 561 e 563 codice civile, che sono oggetto di modifica da parte dell'articolo in esame; si rinvia pertanto al commento relativo alle lettere *a*) e *c*). L'alinea esplicita le finalità dell'intervento, ovvero dare uno stimolo al mercato immobiliare attraverso l'introduzione di norme che facilitino la circolazione dei beni provenienti da donazione e acquistati da terzi, al contempo conseguendo una maggiore certezza dei rapporti giuridici. A supporto di questa impostazione, la relazione illustrativa fornisce una serie di dati che mettono in evidenza come in Italia vengano annualmente stipulate ogni anno oltre 200.000 donazioni aventi ad oggetto un bene immobile (213.000 nel 2022 e 221.000 nel 2021). Il nuovo sistema dovrebbe pertanto superare l'impasse del mercato immobiliare per quanto riguarda gli immobili acquisiti per donazione, consentendo di « sbloccare il mercato dei beni provenienti da donazione, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi », con positive ricadute finanziarie per l'intero sistema, soprattutto in considerazione del fatto che « questi beni potrebbero essere costituiti in garanzia, tipicamente con accensione di ipoteca, così semplificando l'accesso al credito, particolarmente gravoso per giovani, soggetti con redditi intermittenti, imprenditori alle prese con le conseguenze della crisi provocata dall'emergenza epidemiologica ».

In dettaglio, le disposizioni del codice civile modificate sono quelle riguardanti: la restituzione degli immobili, *ex* articolo 561 codice civile (lettera *a*)); l'insolvenza del donatario soggetto a riduzione, *ex* articolo 562 codice civile (lettera *b*)); l'azione contro gli aventi causa dei donatari soggetti a riduzione *ex* articolo 563 codice civile (lettera *c*)); le domande riguardanti atti soggetti a trascrizione e i relativi effetti rispetto ai terzi *ex* articolo 2652 codice civile (lettera *d*)); le domande relative ad atti soggetti a trascrizione *ex* articolo 2690 codice civile (lettera *e*)).

Il primo intervento (lettera *a*)) è quello effettuato sull'articolo 561, primo comma, primo e secondo periodo, codice civile al fine di modificare il regime applicabile ai beni immobili restituiti.

Attualmente, il primo periodo del primo comma dell'articolo 561 codice civile prevede che a seguito di azione di riduzione della donazione i beni immobili sono per legge liberi da qualunque peso e/o ipoteca di cui il legatario o il donatario li abbia gravati (purché la domanda per la riduzione sia stata trascritta entro 10 anni dall'apertura della successione

ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, n. 8, codice civile altrimenti, trascorso tale periodo, i diritti che terzi abbiano acquistato a titolo oneroso in base ad un atto trascritto prima della domanda di riduzione saranno salvaguardati anche a fronte di una sentenza di accoglimento della medesima domanda). A seguito delle modifiche introdotte, il regime di cui al primo comma, primo periodo dell'articolo 561 codice civile resta applicabile esclusivamente nel caso in cui sia stato il legatario a gravare gli immobili restituiti da pesi e/o ipoteche.

Con le modifiche apportate al secondo periodo del medesimo primo comma dell'articolo 561 codice civile, invece, si stabilisce che pesi e ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restano efficaci e che il donatario è obbligato a compensare in denaro gli eredi legittimari lesi in virtù del minor valore dei beni, entro il limite necessario per integrare la quota ad essi riservata, ferma restando, ai sensi dell'articolo 2652, primo comma, n. 1), codice civile la tutela dei diritti acquistati da terzi in base ad un atto trascritto prima della domanda per la riduzione (v. lettera *d*). Si introduce, quindi, un regime semplificato rispetto alla vigente disciplina di cui al citato secondo periodo del primo comma dell'articolo 561 codice civile, che attualmente prevede che i pesi e le ipoteche restano efficaci solo se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in virtù del minor valore dei beni se la domanda di riduzione è proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. Infine, per effetto delle modifiche apportate al terzo periodo e l'aggiunta di un periodo finale, si prevede che il nuovo regime si applichi anche, rispettivamente, ai beni mobili registrati e ai beni mobili non iscritti in pubblici registri.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 562 codice civile al fine di introdurre disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche apportate agli articoli 561 e 563 codice civile (rispettivamente dalle lettere *a*) e *c*) dell'articolo. Si prevede quindi che, in caso di perimento della cosa donata imputabile al donatario o ai suoi aventi causa e contemporanea insolvenza totale o parziale del donatario, il valore della cosa donata, per la parte risultata non recuperabile, sia detratto dalla massa ereditaria, pur restando impregiudicato il credito vantato dai legittimari (ed eventualmente dai donatari antecedenti) nei confronti del donatario insolvente.

Maggiormente incisivo è l'intervento sull'articolo 563 codice civile in materia di riduzione della donazione in caso di alienazione a terzi dell'immobile donato (lettera *c*). Secondo la normativa vigente il legittimario ha diritto, entro 20 anni dalla trascrizione della donazione, a richiedere la restituzione dell'immobile che il donatario abbia alienato a terzi (previa escussione dei beni del donatario). In virtù della modifica introdotta non può essere richiesta la restituzione del bene immobile ai terzi acquirenti che abbiano trascritto l'atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda di riduzione. In tale ipotesi, i legittimari avranno soltanto il diritto ad ottenere dal donatario una compensazione in denaro nel limite necessario per integrare la quota ad essi riservata o, nel caso in cui

questi sia insolvente e abbia ceduto il bene a titolo gratuito, il diritto ad ottenere una compensazione in denaro dall'avente causa nei limiti del vantaggio che egli ha conseguito. Le medesime disposizioni si applicano anche all'acquisto di beni mobili soggetti a trascrizione.

Le lettere *d)* ed *e)* modificano il sistema di trascrizione delle domande giudiziali relative, rispettivamente, a beni immobili e beni mobili registrati e gli effetti che ne derivano nei confronti dei terzi, coerentemente con le disposizioni di nuova introduzione sopra descritte.

La lettera *d)* interviene sull'articolo 2652, primo comma, codice civile spostando dal n. 8 al n. 1 le domande concernenti la riduzione di donazioni, in tal modo facendo salvi i diritti che i terzi hanno acquistato in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda medesima (numero 1). Il citato n. 1 stabilisce infatti che anche qualora venisse emanata una sentenza di accoglimento della domanda, i diritti dei terzi che abbiano tempestivamente agito trascrivendo il proprio atto prima della trascrizione della domanda di riduzione non ne saranno pregiudicati. La lettera *d)* modifica inoltre lo stesso n. 8, non solo per espungervi il riferimento alle domande di riduzione delle donazioni, ma anche per ridurre da 10 a 3 anni il limite temporale dall'apertura della successione per trascrivere una domanda di riduzione di disposizioni testamentarie per lesione di legittima, equiparandolo a quanto già stabilito dall'articolo 2690 codice civile per i beni mobili registrati. Anche in questo caso un'eventuale sentenza di accoglimento della domanda non pregiudicherebbe i diritti dei terzi, acquistati a titolo oneroso dall'erede o dal legatario (numero 2).

Allo stesso modo, la lettera *e)* opera alcune modifiche al regime della trascrizione di atti con riguardo ai beni mobili registrati di cui all'articolo 2690, primo comma, n. 5: eliminando il riferimento alle domande di riduzione delle donazioni (che sono ora ricomprese nel n. 1 dell'articolo 2690, primo comma, in virtù del richiamo ivi contenuto al n. 1 dell'articolo 2652, primo comma); aggiungendo, in relazione al fatto che l'accoglimento della domanda di riduzione non pregiudica i diritti dei terzi acquirenti a titolo oneroso, la specifica che l'acquisto provenga dall'erede o dal legatario (considerato che il regime di cui al n. 5 si applicherà solamente alle domande di riduzione delle disposizioni testamentarie).

Il comma 2 detta un regime transitorio per l'applicazione delle modifiche al codice civile recate dal comma 1. Tale regime prevede che: le modifiche si applichino alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore del disegno di legge in esame; le disposizioni previgenti si applichino alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge se ricorre una delle seguenti condizioni: la domanda di riduzione della donazione è già stata notificata e trascritta; la domanda di riduzione della donazione è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge; i legittimari notificano e trascrivono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione nei confronti del donatario o dei suoi aventi causa. Il terzo

periodo del comma 2 specifica altresì che in tal caso restano sospesi, a favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano presentato un atto stragiudiziale di opposizione, i termini di 10 anni dall'apertura della successione per la proposizione della domanda di riduzione e di 20 anni per l'esercizio dell'azione di restituzione dell'immobile contro gli aventi causa del donatario previsti, rispettivamente, dall'articolo 561 e dall'articolo 563 codice civile. Ove non siano stati effettuati i suddetti adempimenti, decorsi sei mesi dell'entrata in vigore della legge le nuove disposizioni si applicheranno anche alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 31, riguardante abrogazioni e soppressioni di norme, rileva per la Commissione giustizia relativamente al comma 1, lettera *i*) che abroga l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, (convertito nella legge n. 7 del 2020), il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della modalità e dei termini del deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni in modalità telematica.

In particolare la lettera *i*) dispone l'abrogazione del richiamato comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 il quale demanda ad un decreto ministeriale (da adottarsi previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione) la definizione delle modalità e dei termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Tale disposizione, secondo la relazione illustrativa, è da intendersi superata dall'articolo 111-*bis* del codice di procedura penale inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dall'articolo 87, comma 3, del medesimo decreto legislativo. L'articolo 111-*bis* concorre con l'articolo 110 e l'articolo 111 a costruire l'architettura del nuovo processo penale telematico. L'articolo prevede l'obbligatorietà e l'esclusività del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, stabilendo che debbano essere adottate modalità tecniche tali da assicurare la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione degli atti, nonché l'identità del mittente e del destinatario. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta riforma Cartabia) è rimesso ad un successivo decreto ministeriale da adottarsi sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, l'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché dei termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si sono iscritti in discussione generale a parlare il senatore Bazoli, la senatrice Stefani e il senatore Zanettin. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, la durata degli interventi non può superare i 10 minuti.

I senatori STEFANI (*LSP-PSd'Az*) e ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) chiedono di poter posticipare il loro intervento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 404**

Art. 1.

1.1

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, dopo le parole: « Gli articoli » inserire la seguente:
« 573, ».*

1.2

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Al comma 1, dopo le parole: « Gli articoli » inserire la seguente:
« 573, ».*

1.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. All'articolo 573 del codice penale il secondo comma è sop-
presso. ».*

1.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. All'articolo 573 del codice penale il secondo comma è so-
stituito dal seguente: “La pena è aumentata se il fatto è commesso per
fine di libidine.” ».*

1.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 1-bis.***(Sottrazione consensuale di minorenni)*

Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 605-bis. – *(Sottrazione consensuale di minorenni)* – Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso per fine di libidine”. ».

Art. 2.**2.1**

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 2.***(Disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di minorenni o persone incapaci)*

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale, sono inseriti i seguenti:

“Art. 605-bis. – *(Sottrazione consensuale di minorenni)* – Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, o al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile o a chi ne abbia vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi.

Art. 605-ter. – *(Sottrazione di minorenni e persone incapaci)* – Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, o al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile o a chi ne

abbia vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne ha la vigilanza o la custodia, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso.

Art. 605-quater. – (Sottrazione e mantenimento di minorenni e persone incapaci all'estero) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, o al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, o al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà dei medesimi, impedendo in tutto o in parte al genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne abbia la vigilanza o la custodia, con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna può comportare la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Art. 605-quinquies. – (Ravvedimento operoso) – Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 605-bis, 605-ter e 605-quater, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con taluno dei soggetti di cui ai citati articoli, ovvero si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori." ».

2.2

STEFANI, POTENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

*(Sottrazione o trattenimento
anche all'estero di minori o incapaci)*

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti:

“Art. 605-bis.

*(Sottrazione o trattenimento
anche all'estero di persone minori o incapaci)*

Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o persone incapaci al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, all'ente o servizio sociale a cui è affidato con provvedimento del Giudice o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, all'ente o servizio sociale a cui è affidato con provvedimento del Giudice o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'ente affidatario, è punito a querela degli stessi, con la reclusione da cinque a sette anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.

Fuori dai casi di cui all'articolo 605-ter, se il fatto di cui al precedente comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, la pena è diminuita.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio spontaneamente ed efficacemente affinché il minore possa rientrare nel territorio dello Stato.

Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Art. 605-ter.

(Sottrazione o trattenimento consensuale minore o incapaci)

Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, al curatore all'ente o al servizio sociale a cui è affidato con provvedimento del Giudice o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione fino a due anni.

Art. 605-quater.

(Particolare tenuità)

Se i fatti previsti dagli articoli 605-bis e 605-ter sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi.” ».

2.3

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***« Art. 2.***(Sottrazione o trattenimento
anche all'estero di persone minori o incapaci)*

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 605-bis. – *(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)* – Chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5000 a 10.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato la pena è aumentata fino alla metà nei casi in cui l'autore del reato sottrae il minore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale e si procede d'ufficio.

Nei casi di cui al primo e secondo comma a pena è diminuita fino a due terzi nei casi in cui l'autore del reato si adoperi o favorisca il ritorno del minore.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.”.

Art. 2-bis.*(Modifiche al codice penale)*

1. L'articolo 573 del codice penale è abrogato.

Art. 2-ter.*(Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)*1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, primo comma, dopo la lettera *f-quinquies*) è inserita la seguente:

f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma. ».

2.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***« Art. 2.***(Sottrazione o trattenimento
anche all'estero di persone minori o incapaci)*

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

“Art. 605-bis. – *(Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)* – Chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5000 a 10.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato la pena è aumentata fino alla metà nei casi in cui l'autore del reato sottrae il minore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale e si procede d'ufficio.

Nei casi di cui al primo e secondo comma a pena è diminuita fino a due terzi nei casi in cui l'autore del reato si adoperi o favorisca il ritorno del minore.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni”.

“Art. 2-bis.*(Modifiche al codice penale)*

L'articolo 573 del codice penale è abrogato”.

“Art. 2-ter.*(Modifiche al codice di procedura penale)*

All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera *f-quinquies*) è aggiunta, in fine, la seguente:

‘*f-sexies*) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma’”. ».

2.5

PELLEGRINO

Al comma 1, capoverso: « Art. 605-bis. » sostituire il primo comma con il seguente:

« Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, anche se nato all'estero, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, al tutore di cui all'articolo 346 del codice civile, al curatore di cui all'articolo 424 del codice civile, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, laddove il progetto genitoriale sia radicato nel territorio italiano, contro la volontà dei medesimi, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. ».

2.6

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », al primo comma, sostituire le parole: « Chiunque sottrae un minore degli anni diciotto, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, » con le seguenti: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, o al genitore nei confronti del quale non sia intervenuta pronuncia di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale, ».

2.7

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso: « Art. 605-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, apportare le seguenti modifiche:*

1) *alle parole: « Chiunque sottrae un minore » premettere le seguenti: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato »;*

2) *sopprimere le parole: « degli anni diciotto »;*

3) *sopprimere le parole: « o lo conduce o lo trattiene all'estero »;*

4) *dopo le parole: « è punito » inserire le seguenti: « , a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne ha la vigilanza o la custodia, »;*

5) *sostituire le parole: « da tre a otto anni » con le seguenti: « da un anno e sei mesi a quattro anni »;*

6) *sopprimere le parole: « e con la multa da 5.000 a 10.000 euro »;*

b) *dopo il secondo comma inserire il seguente:*

« Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la reclusione da un anno a tre anni e sei mesi. »;

c) *sostituire il terzo comma con il seguente:*

« La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà nel caso in cui il minore o l'infermo di mente siano condotti o trattenuti all'estero contro la volontà dei soggetti di cui al primo comma e sia altresì impedito in tutto o in parte al genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale. La pena prevista dal primo comma è aumentata se il fatto di cui al periodo precedente è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici con il suo consenso ed è aumentata da un terzo alla metà nel caso in cui il minore che abbia compiuto gli anni quattordici non abbia prestato il suo consenso. Il delitto di cui al presente articolo è punibile a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne ha la vigilanza o la custodia. »;

d) *sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Le pene di cui al primo, secondo e terzo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con taluno dei soggetti di cui al primo comma, ovvero si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori. ».

2.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « 605-bis », premettere le seguenti parole:
« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ».

2.9

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », primo comma, alle parole: « Chiunque sottrae un minore » premettere le seguenti: « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ».

2.10

SCALFAROTTO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: « Salvo ai casi in cui si applica la Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64, ».

2.11

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « 605-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sopprimere le parole: « degli anni diciotto »;*

b) *al secondo comma sopprimere le parole: « o di matrimonio »;*

c) *dopo il secondo comma inserire il seguente:*

« Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. »;

d) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« 1-bis. L'articolo 573 del codice penale è abrogato. ».

2.12

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », al primo comma, sopprimere le parole: « degli anni diciotto ».

2.13

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso: « Art. 605-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire la parola: « diciotto » con la seguente: « quattordici »;*

b) *sopprimere il secondo comma.*

2.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « 605-bis », apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma sostituire le parole: « degli anni diciotto » con le seguenti: « di anni quattordici »;*

b) *al secondo comma sopprimere le parole: « o di matrimonio »*

2.15

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », al comma 1, le parole: « esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 del codice civile » sono sostituite dalle seguenti: « , nei confronti del quale non sia intervenuti pronunzia di decadenza o sospensione della responsabilità genitoriale o a chi esercita la responsabilità genitoriale su di esso ».

2.16

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », al primo comma, dopo le parole: « 424 del codice civile, » inserire le seguenti: « ai Servizi Sociali di cui agli articoli 4, 5 e 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, ».

2.17

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », al primo comma, dopo le parole: « di cui all'articolo 424 del codice civile, » inserire le seguenti: « al Servizio sociale affidatario ai sensi degli articoli 4,5 e 5-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, ».

2.18

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis » apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo comma, dopo le parole: « o la custodia, » inserire le seguenti: « conducendolo o trattenendolo all'estero, così impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale » e sopprimere le parole: « ovvero lo trattiene, o lo conduce o lo trattiene all'estero, contro la volontà dei medesimi, »;*

b) *dopo il primo comma inserire il seguente:*

« La pena di cui al primo comma è diminuita di un terzo se la condotta avviene entro i confini nazionali ».

2.19

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « 605-bis » sostituire le parole: « o lo conduce o lo trattiene all'estero, » con le seguenti: « o, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della potestà genitoriale, lo sottrae, conducendolo e trattenendolo all'estero, ».

2.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « 605-bis » dopo le parole: « ovvero lo trattiene, o, » inserire le seguenti: « , impedendo in tutto o in parte l'esercizio della potestà genitoriale, ».

2.21

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », al primo comma, dopo le parole: « contro la volontà dei medesimi, » aggiungere le seguenti: « impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, ».

2.22

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso: « Art. 605-bis », apportare al primo comma, dopo le parole: « volontà dei medesimi, » inserire le seguenti: « impedendo così in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale »;

2.23 (testo 2)

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », dopo il primo periodo inserire, in fine, il seguente: « È disposta in ogni caso la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 464-bis del codice di procedura penale ».

2.23

SCALFAROTTO

Al comma 1, sostituire le parole: « è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro » con le seguenti: « si applica la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 464-bis del codice di procedura penale ».

2.24

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », al primo comma, dopo le parole: « è punito » inserire le seguenti: « , a querela del genitore eser-

cente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, o di chi ne ha la vigilanza o la custodia, ».

2.25

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « 605-bis », primo comma, dopo le parole: « è punito » inserire le seguenti: « , a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, o curatore ».

2.26

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », al primo comma, sostituire le parole: « da tre a otto anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro » con le seguenti: « da tre a cinque anni ».

2.27

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », primo comma sostituire le parole: « da tre a otto anni » con le seguenti: « da uno a quattro anni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:

“f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma.” »;

2.28

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « da tre a otto anni » con le seguenti: « da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi »;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis) all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-quinquies), è aggiunta, in fine, la seguente:

“f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale” ».

2.29

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », primo comma sostituire le parole: « da tre a otto anni » con le seguenti: « da due a cinque anni »;*

b) *dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

« 1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:

“f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma.” ».

2.30

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso: « 605-bis », secondo comma sopprimere le parole: « o di matrimonio ».

2.31

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », dopo il secondo comma inserire il seguente: « Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei

confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. ».

2.32

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « 605-bis », sopprimere il terzo e il quarto comma.

2.33

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente: « Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna può comportare la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale. ».

2.34

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis », sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente: « Le pene di cui al primo e secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con taluno dei soggetti di cui al primo comma, ovvero si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori. ».

2.35

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « 605-bis », sopprimere il terzo comma.

2.36

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis » sopprimere il terzo comma.

2.37

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso « 605-bis », sopprimere il quarto comma.

2.38

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso: « Art. 605-bis », sopprimere il quarto comma.

2.39

LOPREIATO, SCARPINATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso « Art. 605-bis » sopprimere il quarto comma.

2.40

CUCCHI, MAGNI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA

Al comma 1, capoverso: « Art. 605-bis », dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Il reato è punito a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 316 c.c., del tutore e del curatore ai sensi dell'articolo 424 c.c., del rappresentante legale del Servizio Sociale cui è affidato il minore ai sensi degli artt. 4,5 e 5-bis della legge 5 maggio 1983 n.184 e del minore stesso. ».

2.0.1

BERRINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470)

1. Alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) del comma 9 dell'articolo 1 è inserita la seguente:

“a-bis) i minori in caso di diffida da parte di un genitore esercente la responsabilità genitoriale anche condivisa, in pendenza di un provvedimento cautelare da parte del giudice o di una pronuncia ai sensi dell'articolo 337-ter del codice civile”;

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 è inserita la seguente:

“a-bis) a seguito di una pronuncia dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 337-ter del codice civile o di un provvedimento cautelare in caso di diffida da parte di un genitore esercente la responsabilità genitoriale anche condivisa su un minore”.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, prevedendo che nella scheda individuale di cui all'articolo 20 e nella scheda di famiglia di cui all'articolo 21 del medesimo regolamento sia annotata l'esistenza di una diffida da parte di un genitore esercente la responsabilità genitoriale anche condivisa contro l'iscrizione di un minore all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero in pendenza di un provvedimento cautelare da parte del giudice o di una pronuncia ai sensi dell'articolo 337-ter del codice civile. ».

G/404/1/2

SCALFAROTTO

Il Senato,

premessi che:

l'Atto Senato n. 404 avente ad oggetto disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o inca-

paci dispone all'articolo l'abrogazione degli articoli 574 e 574-*bis* del codice penale mentre all'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 605-*bis*, il quale punisce il reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci;

il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori, evento traumatico non solo per il minore ma per tutte le parti coinvolte, è indubbiamente un fenomeno in crescita che richiede l'attenzione del legislatore: tuttavia criminalizzare e punire il fatto compiuto, non solo non aiuta a riportare indietro il minore e a ricucire il rapporto tra il minore e i suoi genitori, ma anzi rischia di comprometterne definitivamente le relazioni con i genitori e il suo stesso sviluppo emotivo;

la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, convenzione di grande successo oggi in vigore tra 105 Stati, obbliga lo Stato di « rifugio » – ovvero quello in cui il genitore sottraente ha condotto il minore – a ordinare l'immediato ritorno del minore nello Stato di sua residenza, salvo che dal ritorno non derivi un rischio grave per la sicurezza fisica o psichica del minore;

il meccanismo convenzionale oggi in vigore sul piano internazionale infatti è funzionale a realizzare nel più breve tempo possibile il ritorno del minore allo Stato di sua residenza e tale meccanismo sarebbe pregiudicato dall'applicazione della norma penale: la legge può invece realizzare il suo obiettivo deterrente quando non vi sia altro strumento di cooperazione internazionale che realizzi una deterrenza e riparazione dell'illecito,

impegna il Governo

a prevedere che il presente disegno di legge si applichi esclusivamente nei casi non coperti dalla Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 e a prevedere l'applicazione della sospensione con messa alla prova di cui all'art. 464-*bis* codice di procedura penale nel caso di sottrazione e/o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari esteri e difesa)**

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria**96^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. – Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente MENIA (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero.

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è composto da un solo articolo ed è finalizzato ad assicurare risorse addizionali alla rete diplomatico-consolare al fine di rafforzare le strutture preposte al rilascio dei passaporti per i cittadini italiani all'estero. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la *ratio* del provvedimento discende dalla consapevolezza che ad oggi una porzione significativa di domande di passaporti presso la rete estera della Farnesina rimane costantemente inevasa, generando sentimenti di frustrazione nei connazionali residenti all'estero – oltre 5,8 milioni di persone –, e arrecando loro un grave disservizio, soprattutto se si considera che proprio il possesso di un passaporto valido è

all'estero un prerequisito necessario per ottenere lo SPID, strumento quest'ultimo indispensabile per l'accesso a numerosi servizi messi a disposizione dalla pubblica amministrazione.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo, derivanti in larga misura da un parere della Commissione bilancio volto a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, sono state finalizzate all'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il finanziamento di interventi destinati al rafforzamento dei servizi consolari in favore di cittadini italiani residenti o presenti all'estero.

Nello specifico, la novellata versione dell'articolo 1, comma 1, del disegno di legge stabilisce che il fondo strutturato abbia una dotazione pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, e sia destinato al finanziamento di interventi per il rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti, compresi quindi quelli relativi al rilascio dei passaporti. Nel medesimo comma viene altresì previsto che le risorse del fondo siano ripartite annualmente tra gli uffici diplomatico-consolari in proporzione al numero dei passaporti ordinari rilasciati da ciascun ufficio nell'anno precedente.

Il successivo comma 2 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, nel sito *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia pubblicata una apposita relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo delle somme del fondo.

Da ultimo, il comma 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge – pari, come detto, a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 – si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il presidente MENIA dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) tiene a sottolineare l'importanza del provvedimento in titolo, avvalorata dal fatto che nasce da un'iniziativa parlamentare dei colleghi della Camera i quali, in sede di Commissione esteri, lo hanno approvato all'unanimità. Nel merito, il testo mira a dare una risposta, pur parziale, alle innumerevoli esigenze dei nostri concittadini all'estero, che, peraltro, hanno moltiplicato in modo esponenziale le loro iscrizioni presso l'AIRE, rendendo, in non pochi casi, insostenibile e assai gravoso il lavoro delle strutture consolari preposte.

Auspica, pertanto, che anche in Senato si arrivi a un'intesa *bipartisan* volta ad approvare un provvedimento lungamente atteso e che invia un segnale alle nostre comunità all'estero.

La senatrice LA MARCA (*PD-IDP*), associandosi all'intervento del collega Crisanti e mettendo in evidenza come il disegno di legge in esame scaturisca da un'iniziativa del Gruppo PD Camera, ribadisce come l'assistenza ai concittadini residenti all'estero sia arrivata ad un vero e proprio punto emergenziale e, conseguentemente, risulta assolutamente necessario addivenire all'approvazione della normativa in discussione, che sicuramente sarà utile per alleviare le situazioni più critiche, pur non potendo, tuttavia, risolvere tutte le gravi problematiche che incombono in non poche circoscrizioni consolare all'estero.

Conclude auspicando l'approvazione del testo da parte dell'unanimità dei commissari.

Successivamente, i singoli Capigruppo esprimono, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento, l'intenzione di non presentare, durante l'esame in Commissione, alcuna proposta di emendamento o di ordine del giorno.

Nel prendere atto di tale determinazione, il presidente MENIA fa presente, pertanto, che non è necessario stabilire alcun termine per la presentazione di emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il sottosegretario Maria TRIPODI interviene brevemente per confermare, da parte del Governo, l'importanza delle disposizioni previste dal disegno di legge in argomento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato « Site Activation dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli standard JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B » (n. 189)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra l'Atto del Governo in titolo, su cui la Commissione è chiamata a formulare, entro il prossimo 20 ottobre, un parere, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della

Difesa di approvazione del programma pluriennale denominato « *Site Activation* dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli *standard JSF* per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B ».

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 02/2024, di previsto avvio nel 2025, è finalizzato a consentire l'adeguamento strutturale dell'Unità navale anfibia multiruolo Trieste per integrare l'impiego operativo dell'aeromobile di quinta generazione F-35B, il cacciabombardiere americano supersonico, a decollo e atterraggio corto e verticale, progettato e costruito dall'americana Lockheed Martin per soddisfare il requisito del Pentagono denominato *Joint Strike Fighter* (JSF), ovvero la realizzazione di un aereo d'attacco comune. Con l'adeguamento strutturale della Nave Trieste, la Marina Militare italiana potrà contare su un'alternativa addizionale per l'utilizzo di tali velivoli alla Nave Cavour in caso di indisponibilità di quest'ultima, garantendo poi la piena interoperabilità e intercambiabilità con mezzi in dotazione agli altri Paesi *partner*. Come evidenziato dalla scheda illustrativa che accompagna il provvedimento, la Nave Trieste è stata progettata con caratteristiche strutturali, dimensionali e predisposizioni della piattaforma tali da rendere il processo di adeguamento agli *standard JSF* agevole e rapido, sfruttando le lezioni apprese proprio a seguito della realizzazione della Nave Cavour, in particolare mediante l'implementazione delle attività di carattere tecnico-strutturale necessarie all'adeguamento fisico della piattaforma navale agli *standard F-35B*, nonché l'acquisizione e l'installazione dei sistemi di ausilio all'appontaggio dei velivoli. L'attività di adeguamento agli *standard F-35B* è ritenuta fondamentale al fine di assicurare le capacità di operare in sicurezza e con continuità alla Nave Trieste, garantendo anche per il suo tramite l'assolvimento dei compiti associati alla prima missione assegnata alle Forze Armate, ovvero la difesa dello Stato, il controllo delle aree marittime di competenza e il supporto alla Difesa aerea nazionale, e alla seconda missione, ovvero la difesa degli spazi euro-atlantici, il supporto alle attività regionali della NATO e dell'Unione europea. La gestione del supporto logistico sarà una parte fondamentale del programma, unitamente all'attività formativa del personale di bordo deputato all'impiego.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come e settori interessati dal programma siano prevalentemente quelli della cantieristica navale specializzata, dell'informatica e della carpenteria, concentrati principalmente in Liguria e nel Lazio, ma con possibilità di ricadute importanti anche sul tessuto delle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale, in relazione all'indotto generato.

L'onere complessivo del programma, di durata complessiva ipotizzata di dieci anni, è stimato in circa 172 milioni di euro, di cui la prima fase – quella precipuamente oggetto del presente schema di decreto –, relativa ad attività di carattere tecnico-strutturale necessarie per l'adeguamento fisico della Nave agli *standard F-35B* e pari a 50 milioni di euro, è finanziata a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore

investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Viene altresì specificato come il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 122 milioni di euro, sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, attraverso successivi provvedimenti, e finalizzato a completare l'adeguamento dell'Unità navale anche mediante l'acquisizione e l'installazione dei sistemi di ausilio all'appontaggio dei velivoli.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al *procurement* militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

La relatrice evidenzia, infine, come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 non si faccia espressamente riferimento al programma in esame.

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 veicoli T-346 da destinare al 313° Gruppo Addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo Volo/IFTTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico (n. 197)

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente MENIA (*FdI*), in sostituzione della relatrice Zedda, impossibilitata a prendere parte all'odierna seduta, illustra l'Atto del Governo in titolo, denominato SMD 23/2024, finalizzato all'acquisizione dei nuovi velivoli T-346A per implementare il numero di piattaforme presenti sulla base di Decimomannu, al fine di offrire un migliore e più flessibile soddisfacimento delle esigenze addestrative del Centro avanzato di addestramento al volo (*International Flight Training School – IFTS*), nonché di assicurare un livello ottimale di operatività alla Pattuglia Acrobatica Nazionale mediante un velivolo bimotore altamente tecnologico, in sostituzione dell'attuale velivolo MB-339 PAN, in servizio da oltre 40 anni e di prossima, graduale dismissione. Come sottolineato dalle schede tecnica e illustrativa, l'acquisizione di nuovi velivoli, appositamente progettati per soddisfare i requisiti di addestramento avanzato, è essenziale per consentire alla Forza Armata, attraverso il 61° Stormo, di continuare ad offrire un programma di addestramento di assoluta eccellenza a livello internazionale. Il programma in esame, infatti, risponde alla necessità di venire incontro anche alla crescente richiesta di servizi addestrativi per i piloti

militari erogati dall'Aeronautica Militare avanzata da Paesi esteri e da realizzarsi proprio mediante l'utilizzo di velivoli appositamente progettati per soddisfare requisiti di addestramento avanzato. La Pattuglia Acrobatica Nazionale, tradizionalmente equipaggiata con velivoli di produzione nazionale, necessita a sua volta di un velivolo in grado di operare con elevati livelli di manovrabilità e affidabilità, anche dal punto di vista manutentivo, la cui acquisizione costituisce un investimento nel futuro dell'industria aerospaziale nazionale. Dal punto di vista tecnico, il Presidente evidenzia come il velivolo T-346A, che rappresenta l'evoluzione dell'Aermacchi M-346, sia progettato espressamente per rispondere alle esigenze più avanzate delle moderne forze aeree, a partire proprio da quelle addestrative, dotato di grande versatilità e flessibilità di impiego nei diversi scenari operativi. Caratterizzato da una configurazione biposto in tandem, il velivolo presenta una cabina di pilotaggio dotata di avionica sofisticata e di sistemi di simulazione all'avanguardia, ed è equipaggiato con motori in grado di raggiungere velocità supersoniche. Il programma pluriennale in esame include anche il supporto tecnico-logistico integrato, al fine di garantire il mantenimento dei 20 velivoli in via di acquisizione, oltre all'istituzione di specifici corsi per la formazione e l'addestramento dei piloti e del personale impiegato.

Per quanto concerne i rapporti con l'industria, le schede tecnica e illustrativa evidenziano come i settori interessati dal programma – che costituisce un importante motore per l'industria aerospaziale italiana – siano quelli ad alta tecnologia dell'area aerospaziale, della meccanica e dell'elettronica, con possibilità di ampie ed importanti ricadute, tenuto anche conto delle prospettive di *export* che esso assicura, anche sul tessuto delle piccole e medie imprese di tutto il territorio nazionale.

L'onere complessivo del programma è stimato in 1 miliardo e 636 milioni di euro, di cui risultano finanziati 63 milioni di euro a valere sugli stanziamenti derivanti da capitoli del settore del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La spesa relativa alla prima fase dell'impresa (63 milioni di euro), che la scheda tecnica rimarca debba essere implementata in autonomia e indipendenza dalle altre per un periodo ipotizzato dal 2024 al 2038, è finalizzata all'avvio delle attività preliminari per la fase di acquisizione dei 20 nuovi velivoli, allo sviluppo ed integrazione di nuove soluzioni tecniche per i nuovi equipaggiamenti e alla risoluzione delle obsolescenze dei sistemi e impianti riscontrate sui velivoli di attuale utilizzo. Viene altresì specificato come il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di circa 1 miliardo e 573 milioni di euro, sarà realizzato nel rispetto di una logica incrementale e progressiva e del criterio dell'auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti. Viene inoltre data indicazione circa la possibilità che la copertura finanziaria del programma, concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, possa essere garantita a valere delle risorse iscritte nella Missione 5, Difesa e sicurezza del territorio, dello stato di previsione del Ministero della difesa, e nella Missione 11, Competitività e svi-

luppo delle imprese, dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama la validità della disciplina generale relativa al procurement militare, includendo il riferimento al nuovo Codice dei Contratti (di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023), ai regolamenti di attuazione generale e speciale del settore della Difesa (di cui al D.P.R. n. 236 del 2012), e al provvedimento di recepimento (di cui al Decreto legislativo n. 208 del 2011) della direttiva europea n. 81 del 2009.

Il Presidente evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2023-2025 non si faccia espressamente riferimento al programma in esame, anche se si richiama, nell'ambito delle collaborazioni già operanti fra il Ministero della difesa e quello delle imprese e del *made in Italy*, il programma per l'acquisizione di 18 velivoli T-346 e del relativo supporto logistico per l'addestramento avanzato dei piloti militari (pag. 234, Tomo II), con un profilo programmatico degli stanziamenti di 350 milioni di euro, da spendere entro il 2037. Il programma, peraltro, risulta presente nel nuovo Documento programmatico pluriennale per la difesa relativo al triennio 2024-2026 (Tomo II, pag. 88) in cui tuttavia ci si riferisce unicamente ad un programma di acquisizione di 38 velivoli di cui 18 in linea. A tal riguardo, il documento fa espresso riferimento al « mantenimento dei velivoli già acquisiti ». Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il nuovo DPP fa riferimento ad uno stanziamento complessivo di 335 milioni di euro fino al 2037, di cui 50,15 milioni nel 2024, 25 nel 2025, 19,1 nel 2026 e 60 nel periodo tra il 2027 e il 2029, dati finanziari che differiscono da quanto indicato dallo schema di decreto in esame e su cui è, quindi, auspicabile un chiarimento da parte del Governo.

Il presidente MENIA dichiara aperta la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (n. 191)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 1 e 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame. Parere favorevole)

Il senatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, volto a dare attuazione finanziaria alle risoluzioni con cui la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno autorizzato – rispettivamente il 1° e il 14 maggio 2024 – le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione, contenuti nella deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024.

L'autorizzazione delle missioni quest'anno è avvenuta a seguito dell'esame da parte del Parlamento del documento XXVI n. 2, (che ha disposto la proroga, per il periodo 1° gennaio al 31 dicembre, delle missioni e degli interventi di cooperazione allo sviluppo già in corso) e del documento XXV n. 2 (che ha disposto l'avvio delle nuove missioni per l'anno 2024).

Lo schema di decreto in esame si compone di due articoli e di un allegato.

L'articolo 1 ripartisce la dotazione del fondo per le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo autorizzati dal Parlamento nelle misure stabilite dall'allegato 1, per coprire il fabbisogno finanziario per l'anno 2024 (pari a 1.490.160.236 euro), e quello destinato a soddisfare anche le obbligazioni esigibili nell'anno 2025 (per 289.350.000 euro).

L'articolo 2 regola, invece, l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, della « legge quadro » in relazione alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato, prendendo a riferimento la diaria di una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. La misura viene prevista – analogamente a quanto disposto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse sul fondo missioni internazionali degli anni precedenti – in ragione del permanere della situazione di disagio ambientale in cui si svolgono le missioni internazionali richiamate, nonché per esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato.

L'allegato, infine, reca la ripartizione delle risorse del fondo tra gli stati di previsione delle diverse amministrazioni interessate, che sono il Ministero della difesa, la Presidenza del Consiglio (Agenzia informazioni e sicurezza esterna – AISE), il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per ciascuno stato di previsione sono elencate le missioni e gli interventi da finanziare, utilizzando la numerazione delle schede contenute nel documento allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, e il relativo periodo di finanziamento. Per ciascun intervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2024 ed infine quello per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025.

Lo schema di decreto è corredato dalla prescritta relazione tecnica, anche ai fini della trasmissione del provvedimento alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 145 del 2016.

Dal punto di vista strettamente finanziario, il relatore rileva che, per il periodo considerato, la copertura finanziaria delle missioni è stata assicurata sia sul fabbisogno finanziario per obbligazioni esigibili nell'anno 2024, sia su quello relativo ad obbligazioni esigibili nel 2025.

In particolare, 1.365.148.673 euro sono a carico del Ministero della difesa, ripartiti in 1.075.798.673 euro a carico dell'esercizio finanziario 2024 e 289.350.000 di euro per obbligazioni esigibili nell'esercizio finanziario 2025; 361.597.000 euro per la copertura degli interventi di cooperazione e sviluppo risultano a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, gravanti sull'esercizio finanziario 2024; 30.000.000 di euro sono a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (in relazione al supporto info-operativo dell'AISE), gravanti sull'esercizio finanziario 2024; 18.816.279 euro risultano a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, gravanti sull'esercizio finanziario 2024; 3.864.387 euro sono a carico del Ministero dell'interno, gravanti sull'esercizio finanziario 2024; 83.897 euro sono a carico del Ministero della giustizia, gravanti sull'esercizio finanziario 2024.

Le predette somme, così come i contributi previsti per ogni singola missione, coincidono con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alle deliberazioni già esaminate e autorizzate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati nello scorso mese di maggio.

Il relatore conclude proponendo uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Relativamente a tale proposta di parere, il senatore MARTON (*M5S*) annuncia un voto di astensione a nome della propria parte politica.

Il presidente MENIA, non rilevando ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere del relatore, che risulta approvato.

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Parere alla 4^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il senatore Ettore Antonio LICHERI (*M5S*), relatore, dà lettura di uno schema di parere favorevole.

Il presidente MENIA, non rilevando richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti lo schema di parere favorevole sul Documento in titolo, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ALFIERI (*PD-IDP*), considerata la grave situazione di *escalation* in atto nel Libano meridionale, dove è dislocato, come noto, un importante contingente militare italiano nell'ambito delle forze UNIFIL, palesa l'esigenza di una rapida informativa da parte dei Ministri degli affari esteri e della difesa presso l'Aula del Senato o in sede di Commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento.

Si associano a tale richiesta, a nome dei propri Gruppi, i senatori BARCAIUOLO (*FdI*) e MARTON (*M5S*).

Il sottosegretario Isabella RAUTI, nel condividere, per quanto di sua competenza, tale richiesta, fa presente che il Ministro della difesa sta seguendo, minuto per minuto, la drammatica situazione in corso.

Il sottosegretario Maria TRIPODI, associandosi all'intervento della collega Rauti, assicura i commissari che il Ministro degli esteri non mancherà di riferire, quanto prima, al Parlamento su tale crisi.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 191**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

rilevato come l'articolo 1 sia finalizzato a ripartire la dotazione del fondo per le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo già autorizzati dal Parlamento, nelle misure stabilite dall'allegato 1;

atteso come l'articolo 2 del medesimo decreto disponga in ordine alla determinazione delle indennità di missione da corrispondere al personale inviato in talune aree per ragioni correlate al permanere di una situazione di disagio ambientale e ad esigenze di uniformità di trattamento del personale interessato;

rilevato altresì come le somme indicate nell'allegato 1, così come i contributi previsti per ogni singola missione, coincidano con i dati contenuti nelle relazioni tecniche allegate alle deliberazioni già esaminate ed oggetto della risoluzione approvata dal Senato della Repubblica il 14 maggio 2024,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL *DOC. LXXXVI*, N. 2**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il Documento in titolo,

valutati in dettaglio i contenuti e gli obiettivi politici attesi dall'Esecutivo italiano in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea;

preso atto, in particolare, che in relazione alle questioni istituzionali il documento esplicita l'impegno dell'esecutivo italiano a voler dare seguito ai tre ambiti prioritari per l'Agenda Strategica 2024-2029, ovvero ai temi dell'allargamento, della sicurezza economica e di difesa, nonché a quello delle migrazioni;

espresso altresì apprezzamento, sempre in relazione alle questioni istituzionali, per le indicazioni relative all'opportunità di un rafforzamento dell'Alleanza strategica con la Francia e del Piano di azione italo-tedesco;

condivisa, nell'ambito delle politiche strategiche, la sottolineatura circa l'importanza di prevenire minacce alla sicurezza informativa e di consolidare la resilienza *cyber* dell'Unione europea, nonché di rafforzare la catena di valore delle materie prime critiche, diversificando le importazioni al fine di ridurre le dipendenze strategiche dei Paesi membri e dell'Unione nel suo complesso;

apprezzato, nell'ambito delle attività per la promozione dello stile di vita europeo, l'impegno per la lotta al traffico di migranti, in cui, fra i risultati attesi, viene annoverato il rafforzamento delle relazioni bilaterali e delle attività di cooperazione internazionale con i principali Paesi da cui originano i flussi migratori verso il nostro Paese;

condiviso, nel quadro del *dossier* dedicato alle sfide comuni sulla sicurezza, il richiamo all'aggressione russa all'Ucraina, alla crisi in Medio Oriente e all'azione di contrasto al traffico di migranti, in particolare nel Mediterraneo;

apprezzato l'impegno dell'esecutivo, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e di quella di sicurezza e difesa

comune (PSDC), in vista dell'obiettivo di una maggiore autonomia strategica dell'Unione, intesa come capacità di agire e gestire le crisi insieme ai *partner*, ove possibile, e in autonomia ove necessario;

condiviso altresì il riferimento all'opportunità che l'Unione europea, chiamata a dare attuazione, unitamente agli Stati membri, agli impegni assunti con l'adozione della Bussola Strategica, come l'istituzione di una Capacità di Dispiegamento Rapido, il varo del Programma Europeo per gli Investimenti nella Difesa (EDIP) per il sostegno alla Base Industriale e Tecnologica della Difesa Europea (EDTIB), possa svolgere un ruolo più attivo e determinante a sostegno degli sforzi di pace nel conflitto russo-ucraino e in quello mediorientale;

apprezzato il richiamo all'opportunità di una concreta messa in opera della strategia del *Global Gateway* per la connettività, in particolare in relazione ai Paesi del Vicinato orientale e meridionale;

rimarcata l'importanza, con riferimento agli strumenti di attuazione della Bussola Strategica per la sicurezza e la Difesa, dell'obiettivo della piena implementazione entro il 2025 della capacità di dispiegamento rapido dell'Unione europea, da realizzarsi mediante il rafforzamento delle strutture di Comando e Controllo (C2), l'aumento dei contributi degli Stati Membri agli *EU Battlegroups* (EUBGs), lo sviluppo degli scenari operativi generali (GOS) quali basi concettuali per la pianificazione avanzata degli scenari operativi di emergenza, ed infine l'organizzazione di esercitazioni a complessità crescente;

condiviso, con riferimento alla Strategia industriale europea della Difesa, il riferimento alla ineludibilità della questione della dotazione delle risorse rese disponibili a tale scopo, ancora non sufficienti per colmare le lacune strategiche del comparto;

apprezzati i riferimenti alle misure di supporto all'Ucraina e alla continuazione dell'impegno del Governo italiano a sostegno del processo di allargamento dell'Unione europea;

espreso apprezzamento per il riferimento alla necessità di assicurare un'adeguata allocazione di risorse finanziarie dell'Unione europea a favore dei Paesi del Vicinato meridionale, anche in relazione alla possibilità di una gestione condivisa di ambiti di azione strategici come quelli relativi all'energia e alla gestione dei flussi migratori;

sottolineata l'importanza di promuovere azioni finalizzate ad una gestione oculata dei flussi migratori, rispettosa dei diritti umani e dei migranti vulnerabili, affrontando al contempo, tramite la sottoscrizione di partenariati addizionali, le cause profonde del fenomeno migratorio, con particolare riguardo ai Paesi dell'Africa sub-sahariana e della sponda sud del Mediterraneo;

preso atto infine dei richiami all'azione per il clima esercitata dalla Presidenza italiana del G7,

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(948) ROSA e altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette*

(1084) FINA. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette*

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 948, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1084, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il senatore MATERA (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 1084, d'iniziativa del senatore Fina, il quale, al pari del disegno di legge n. 948, già all'esame della nostra Commissione, interviene sulla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la legge quadro sulle aree protette, la cosiddetta « legge parchi ». Quest'ultima, sebbene abbia rappresentato una delle normative più all'avanguardia degli anni Novanta in Europa e abbia consentito all'Italia di raggiungere in pochi anni risultati molto importanti quanto a superficie tutelata attraverso le aree protette, necessita oggi – secondo il presentatore – di numerose modifiche ai fini del raggiungimento degli ambiziosi obiettivi posti dalla Strategia europea sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020) 380), dalla normativa europea sul ripristino della natura (regolamento (UE) 2020/869), di recente approvazione, e dal *Green Deal* europeo.

Il disegno di legge si compone di 29 articoli, che ricalcano in buona misura il testo del disegno di legge n. 948, con diverse variazioni e integrazioni.

L'articolo 1 inserisce tra le finalità della legge parchi, rispetto al disegno di legge n. 948, anche il riferimento alle direttive europee e alla rete europea Natura 2000.

L'articolo 2 aggiunge, rispetto al disegno di legge n. 948, l'articolo 1-*bis* alla legge parchi, finalizzato a promuovere la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, attribuendo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di predisporre il Piano d'azione per l'attuazione della Convenzione degli Appennini e di individuare le modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d'Europa, nonché per la sua valorizzazione in sede euro-mediterranea.

L'articolo 3, al pari del disegno di legge n. 948, modifica la classificazione delle aree naturali protette, delineando, oltre ai parchi, le riserve naturali nazionali e regionali, e le aree marine protette, anche le zone umide di importanza internazionale e le aree inserite, in attuazione della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE, nella rete ecologica europea denominata « Natura 2000 ».

L'articolo 4 istituisce la Consulta tecnica per le aree naturali protette, prevista anche dal disegno di legge n. 948, aggiungendo la predisposizione da parte dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) della « Carta della natura », che individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta è poi adottata dalla Conferenza Stato-Regioni, a cui spetta anche l'adozione del Piano nazionale triennale di sistema per le aree naturali protette, disciplinato agli articoli 5 e 6 del disegno di legge, mentre nel disegno di legge n. 948 esso è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 8, come il disegno di legge n. 948, prevede misure di incentivazione, a valere sulle risorse della politica di coesione.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli enti parco, alla stessa stregua del disegno di legge n. 948, aggiungendo che la Comunità del parco, costituita dai presidenti delle regioni e delle province e dai sindaci, promuove la partecipazione dei cittadini e il partenariato economico e sociale attraverso la Consulta del parco.

Gli articoli 12, 13 e 14 disciplinano i contenuti e le procedure di adozione del « piano per il parco » da parte della Comunità del parco.

L'articolo 15 dispone che il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco sia sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.

L'articolo 16 prevede poi che le aree naturali protette possano istituire l'Albo degli amici del parco, al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali dell'area protetta.

L'articolo 18, a differenza del disegno di legge n. 948, reca numerose modifiche alla disciplina delle entrate degli enti parco, introducendo,

tra l'altro, un contributo finalizzato al recupero ambientale a carico di vari soggetti, quali i titolari di concessioni di derivazione d'acqua ad uso idropotabile, di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

L'articolo 19 ricalca la medesima revisione sulla disciplina dell'istituzione delle aree marine protette, prevista anche dal disegno di legge n. 948, aggiungendo tuttavia, all'articolo 20, anche la revisione della disciplina sulla gestione delle medesime aree, e agli articoli 22 e 25, la revisione della disciplina sulla vigilanza e sorveglianza esercitata dal Ministro dell'ambiente, dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle Capitanerie di porto.

L'articolo 21, come il disegno di legge n. 948, introduce il Programma triennale per le aree marine protette.

L'articolo 26 reca le medesime modifiche, previste anche dal disegno di legge n. 948, alla disciplina sanzionatoria, mentre l'articolo 28 riscrive integralmente la disciplina della pianificazione e regolamentazione delle aree contigue.

L'articolo 29, infine, a differenza del disegno di legge n. 948, modifica l'elenco dei parchi nazionali istituiti ai sensi dell'articolo 34 della legge parchi, inserendovi il fiume Ofanto e il fiume Magra, per i quali è previsto uno stanziamento apposito. Esso inoltre estende l'elenco delle aree di reperimento prioritarie, inserendovi le seguenti: Monte Catria, Nerone e Alpe della Luna; penisola Sorrentina e Sirente Velino.

Il PRESIDENTE, quindi, considerata l'affinità di materia, propone di congiungere l'esame del disegno di legge n. 1084 con l'esame del disegno di legge n. 948.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(1184) Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

Il provvedimento si compone di 32 articoli, suddivisi in titoli e capi.

Il Relatore illustra sommariamente i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento ai profili di interesse per la 4^a Commissione.

Il Titolo I introduce misure di semplificazione in favore delle attività economiche. Nell'ambito del Capo I (misure di semplificazione per le

imprese), l'articolo 2 modifica le norme concernenti l'interscambio di pallet, in particolare in merito alle modalità di calcolo del valore di mercato dei pallet interscambiabili, che viene affidato alle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento.

Nell'ambito del Capo IV (ulteriori misure di semplificazione), l'articolo 9 dispone che le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possano avvalersi anche delle rispettive articolazioni territoriali ai fini della presentazione dell'istanza per l'esclusione dell'asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell'esito positivo delle verifiche richieste per l'assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché di apolidi).

Il Titolo II prevede misure di semplificazione in favore dei cittadini.

Il Titolo III introduce ulteriori misure di semplificazione.

Nell'ambito del Capo IV, l'articolo 31 detta una serie di abrogazioni e soppressioni di disposizioni legislative. In particolare, la lettera *b*) dell'articolo 31, comma 1, abroga la norma che demanda a uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina di dettaglio relativa al regime tributario dei rendimenti dei prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP). La relazione illustrativa osserva che l'abrogazione è proposta in base alla considerazione che, in materia, la disciplina di rango legislativo risulta completamente applicabile e che, quindi, quest'ultima non richiede l'adozione di disposizioni di rango secondario.

Il Relatore evidenzia che la norma oggetto dell'abrogazione in esame è posta dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114, che ha definito la disciplina per l'attuazione del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP). Il suddetto regolamento europeo ha istituito un nuovo tipo di prodotto pensionistico individuale ad adesione volontaria, con caratteristiche armonizzate nell'ambito dell'Unione europea.

L'articolo 31, comma 1, lettera *e*) abroga la disposizione (contenuta nell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34) che attribuisce un credito d'imposta per le *start-up* innovative operanti nei settori dell'ambiente, dell'energia da fonti rinnovabili e della sanità. Il contributo, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, era riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

Infine, il Capo I del Titolo IV contiene le disposizioni finali. Gli articoli 32 e 33 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), in sostituzione del senatore Satta, relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, d'iniziativa governativa, recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione, e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in quattro Capi.

Il Relatore illustra sommariamente i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento ai profili di interesse per la 4^a Commissione.

Il Capo I riguarda la « Legge annuale di semplificazione normativa ».

In particolare, l'articolo 1 prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione, individuando quale finalità del provvedimento la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

L'articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, secondo il modello adottato dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (« Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea »). Il Relatore evidenzia, in particolare, tra tali criteri, la lettera g) « limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non indispensabili, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate ». Nella relazione illustrativa si precisa che l'introduzione di tale criterio mira ad evitare che il recepimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione europea possa costituire il veicolo per conservare o addirittura per introdurre nell'ordinamento nazionale oneri e adempimenti ulteriori rispetto a quelli armonizzati.

L'articolo 3 dispone che i decreti legislativi previsti dalla citata legge annuale siano adottati nel rispetto dei principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 2.

Il Capo II stabilisce misure volte al miglioramento della qualità della normazione. Al suo interno, l'articolo 4 promuove l'equità intergenerazionale, prevedendo che i disegni di legge siano accompagnati da un'analisi preventiva del Governo circa gli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (valutazione di impatto generazionale – VIG) da effettuarsi nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione.

Il comma 4 del medesimo articolo precisa che la VIG è, in ogni caso, necessaria se il disegno di legge determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale, a carico delle generazioni future.

Nella relazione illustrativa, il Governo rammenta che, di recente, anche il Comitato economico e sociale europeo, nel parere riguardante la Cooperazione nel settore della gioventù (SOC/759) del 15 giugno 2023, ha ritenuto non solo che gli Stati membri dovrebbero rafforzare le misure intersettoriali che hanno un impatto positivo sui giovani, ma ha anche definito « essenziale » che tutte le leggi, gli atti aventi forza di legge, le politiche, le strategie, i programmi, le misure e gli investimenti pubblici degli Stati membri siano sottoposti a una consultazione per accertare l'impatto dell'Unione europea sui giovani, a una valutazione d'impatto, a una definizione di politiche e a proposte di misure di mitigazione, e impediscano ogni azione di violazione dei diritti e di discriminazione nei confronti dei giovani.

Con l'introduzione della VIG, il Governo intende peraltro elevare al rango legislativo il tentativo già esperito nella scorsa legislatura con le Linee guida elaborate dal « Comitato per la valutazione dell'impatto generazionale delle politiche pubbliche » (COVIGE), di cui al decreto ministeriale 8 luglio 2022, con le quali si sono già definiti indicatori utili per la valutazione di impatto generazionale, anche con riferimento a modelli praticati in altri Paesi dell'Unione europea e agli obiettivi di sviluppo sostenibile della Agenda 2030.

Il Capo III contiene alcune deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.

Infine, nell'ambito del Capo IV, dedicato alle disposizioni finali, l'articolo 12 introduce la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto sulla base della delega contenuta all'articolo 6 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) e volto all'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione europea del 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, prevedendo norme sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali.

La direttiva 2001/83/CE era già stata modificata dalla direttiva 2011/62/UE (cosiddetta *Falsified Medicine Directive* – FMD), che ha introdotto norme in tema di contraffazione dei farmaci, prevedendo sistemi di sicurezza e identificazione *end-to-end*.

Successivamente, il regolamento delegato (UE) 2016/161 ha disciplinato la contraffazione nel settore farmaceutico, introducendo due strumenti per la verifica di autenticità dei farmaci: il codice *Data Matrix 2D* e il dispositivo anti-manomissione (*anti-tampering device*). Tale regolamento ha lo scopo di assicurare la tracciabilità dei farmaci e di scongiurare il rischio di introduzione di medicinali falsificati nella distribuzione farmaceutica.

Il regolamento è entrato in vigore per tutti i Paesi europei nel 2019, tranne che per Italia, Belgio e Grecia, i quali, essendo già dotati di sistemi di tracciatura propri, hanno altri sei anni per attuare il regolamento. L'Italia dovrà quindi conformarsi entro il febbraio del 2025.

Il sistema vigente in Italia è disciplinato dal decreto legislativo n. 540 del 1992, che prevede il bollino farmaceutico, prodotto da Poligrafo e Zecca dello Stato, quale marchio di sicurezza che permette l'identificazione univoca di tutte le confezioni in commercio.

La proposta normativa in esame, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 6 della legge di delegazione europea 2022-2023, disciplina la transizione dal sistema interno a quello europeo, al fine di assicurarne un adeguamento graduale nel rispetto dei termini previsti per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/161.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 stabilisce le finalità del decreto, ossia l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento.

L'articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento e nel decreto legislativo n. 219 del 2006.

L'articolo 3 reca disposizioni che ineriscono alle caratteristiche tecniche dell'identificativo univoco e alle caratteristiche relative alla sicurezza.

L'articolo 4 fornisce indicazioni riguardo alle modalità per l'immissione in commercio dell'identificativo univoco.

L'articolo 5 prevede che, per gli aggiornamenti alle produzioni dei medicinali, i fabbricanti si conformino, ove necessario, alle disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto legislativo n. 219 del 2006.

L'articolo 6 introduce norme volte ad assicurare l'adeguamento, entro il 9 febbraio 2025, della banca dati centrale (già istituita con decreto del Ministro della salute nel 2004), di cui al decreto legislativo n. 540 del 1992, al fine di poter tracciare i medicinali ad uso umano sia nel caso in cui sugli imballaggi sia applicato il bollino, sia nei casi in cui i fabbricanti abbiano già provveduto, a seguito delle istruzioni operative dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ad adeguarsi al nuovo sistema dell'identificativo univoco.

L'articolo 7 richiama gli obblighi in carico ai diversi soggetti della catena di fornitura dei medicinali per quanto concerne la verifica dell'autenticità dell'identificativo unico e la disattivazione dello stesso nei casi previsti dal regolamento.

L'articolo 8 individua le autorità competenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39 del regolamento, relativo all'accesso all'archivio.

L'articolo 9 istituisce l'Archivio nazionale, contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali, in attuazione dell'articolo 31 del regolamento.

L'articolo 10 individua le sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dallo schema di decreto legislativo e dal regolamento.

Gli articoli 11 e 12 modificano le disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo n. 219 del 2006 e nel decreto legislativo n. 540 del 1992, al fine di adeguarle alle disposizioni dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 13 reca le disposizioni finali e transitorie, mentre l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria

283^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.*

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1178) Deputato BATTILOCCHIO e altri. – *Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, al comma 1, dispone che la Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane. Al comma 2, viene previsto che l'istituzione della Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2 individua le iniziative che lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze. L'esercizio di tali attività e iniziative costituisce pertanto, per tali enti, una facoltà.

L'articolo 3 prevede la possibilità per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di dedicare spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio.

L'articolo 4 reca una clausola di invarianza degli oneri, prevedendo che all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si prov-

vede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene per formulare osservazioni fortemente critiche sul provvedimento in esame, che reca l'ennesima istituzione di una giornata in materia di periferie, mentre per aiutare davvero tali aree del Paese occorrerebbero investimenti e misure serie. Risulta del tutto privo di senso istituire una giornata in tale materia, e l'attuale maggioranza dimostra di non affrontare in alcun modo i problemi reali delle periferie. Richiama, al riguardo, la questione partecipativa, atteso che le periferie sono particolarmente afflitte dai problemi della mancanza di partecipazione, ad esempio in materia di partecipazione al voto, tema su cui non vi è alcun intervento, che invece risulterebbe necessario.

Conclude quindi preannunciando il proprio voto contrario sul provvedimento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che viene approvata dalla Commissione.

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. – Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento è stato modificato, presso l'altro ramo del Parlamento, al fine di recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al fine di superare le criticità evidenziate dalla relazione tecnica negativamente verificata.

Per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute e dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta

di parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*, e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore che viene approvata dalla Commissione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per il finanziamento della prosecuzione nel 2024 delle missioni internazionali, indicate nella deliberazione del Consiglio dei ministri 26 febbraio 2024 (n. 191)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alla 1^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che erano rimasti accantonati taluni emendamenti al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO in relazione all'emendamento 2.101 esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Sull'emendamento 7.0.2, esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Sull'emendamento 9.20 non ha osservazioni da formulare.

In relazione alla proposta 12.0.2 (testo 2), esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.5, esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Per quanto riguarda gli emendamenti 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Sull'emendamento 18.6 (testo 2), esprime parere contrario per oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura finanziaria.

In relazione all'emendamento 19.0.1 (testo 2), esprime parere non ostativo condizionatamente a una riformulazione di cui dà lettura.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 18.6 (testo 2).

Sulla proposta 2.101, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche del comma 3-*quater*:

– al primo periodo, anteporre il seguente: “Dall’attuazione del decreto legislativo di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

– al primo periodo, dopo le parole “di una relazione tecnica” inserire le seguenti: “ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,”.

Sull'emendamento 7.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso

“Art. 7-*bis.*”, comma 1, dopo le parole “il Ministero della giustizia”, delle seguenti: “, nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.”.

Sull’emendamento 12.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche al capoverso “Art.12-*bis.*”, comma 1:

– alla lettera *b*), capoverso “1-*bis.*”, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”.

– alla lettera *d*), capoverso “3.”, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”.

Sull’emendamento 13.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, in fine, della seguente lettera:

“*c*) dopo il comma 4, inserire il seguente: ‘4-*bis.* Agli adempimenti afferenti alla registrazione della misura di cui al presente articolo, previsti dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, provvede il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.’”.

Sugli identici emendamenti 13.17 (testo 2) e 13.18 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’aggiunta, al comma 5-*bis.*, in fine, dei seguenti periodi: “Per la partecipazione al tavolo non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Sull’emendamento 19.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso “Art.19-*bis.*”, del primo comma con il seguente: “1. Al fine di contrastare lo spopolamento nei comuni di cui all’articolo 2, comma 1, con popolazione non superiore a 5000 abitanti, per ogni figlio nato o adottato ed iscritto all’anagrafe di uno dei predetti comuni successivamente all’entrata in vigore della presente legge, a decorrere dall’anno 2025, è riconosciuto, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro annui, un contributo una tantum il cui importo è determinato con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti criteri, parametri e modalità per la concessione del bene-

ficio, ivi compresi i requisiti di residenza del minore nonché i relativi meccanismi di monitoraggio, da realizzare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 23 della presente legge. Nel valore del contributo *una tantum* di cui al precedente capoverso, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.”.

Sull'emendamento 21.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso “Art. 21-*bis*.”, dopo le parole: “Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze,” delle seguenti: “nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.”.

Il parere è non ostativo sulla proposta 9.20. ».

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti sullo schema in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(838) LISEI e altri. – Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

L'articolo 1 concerne modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici pensionistici e risarcitori in favore delle vittime del terrorismo, prevedendo l'estensione della platea dei beneficiari di trattamenti diretti, indiretti e di reversibilità, il miglioramento delle prestazioni, indennizzi, trattamenti pensionistici, vitalizi, il rimborso completo delle spese sostenute anche presso strutture sanitarie private, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farma-

ceutica, la riapertura di termini per la richiesta e la revisione dei benefici senza termini di decadenza e di prescrizione forieri di determinare la corresponsione di arretrati, l'applicazione dei benefici senza alcuna limitazione di esenzione fiscale totale.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo al costo della vita di tutti i trattamenti pensionistici in favore delle vittime del terrorismo, sia diretti sia indiretti che di reversibilità, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cui è aggiunto un secondo parametro di incremento dell'1,25 per cento annuo. Per i dipendenti pubblici è prevista la possibilità di optare, in alternativa, per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 3 prevede l'estensione di benefici alle vittime italiane e ai loro familiari, anche superstiti, di tutti gli attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004.

L'articolo 4 reca disposizioni per la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo.

L'articolo 5 dispone che il Governo provveda entro un mese ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510 le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla proposta di legge in esame, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

L'articolo 6 prevede che le disposizioni di cui al disegno di legge in esame siano introdotte in conformità ai principi di cui all'articolo 2 della Costituzione e non possono essere interpretate in senso restrittivo in sede attuativa.

L'articolo 7 reca una clausola di copertura di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2004.

In considerazione di quanto sopra esposto, oltre allo spostamento della decorrenza dell'autorizzazione di spesa dal 2023 al 2024, al fine di valutare la congruità della quantificazione dell'onere e della copertura proposta, appare necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1101) MAGNI e altri. – Nuove norme in materia di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro e adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, nonché a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, prevede che siano stabiliti nelle scuole di ogni ordine e grado percorsi formativi interdisciplinari tra le diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro, anche avvalendosi dell'apporto esperienziale dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti in qualità di testimoni. Al comma 3, si dispone che i programmi per la formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, siano integrati con la testimonianza dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonché delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti. Viene prevista, soltanto in relazione ai commi 1 e 2, una autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mentre nulla viene previsto in relazione al comma 3.

A tale riguardo, appare necessario acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame e la congruità della copertura proposta.

L'articolo 2 prevede che le prestazioni a carico del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, siano erogate, d'ufficio, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Viene disposto inoltre che, ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il convivente di fatto del lavoratore sia equiparato al coniuge superstite, e che la situazione di convivenza possa essere attestata dalla

mera sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l'infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza. A fronte degli oneri derivanti dall'articolo in esame, viene previsto l'incremento a decorrere dall'anno 2024 del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 15 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del suddetto Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Considerato che tali disposizioni configurano in capo ai soggetti beneficiari diritti soggettivi, appare necessario acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame e la congruità della copertura proposta.

L'articolo 3 interviene in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL, ampliando la platea dei beneficiari. Viene prevista al riguardo un'autorizzazione di spesa di 804.100 euro per l'anno 2024, 826.400 euro per l'anno 2025 e 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del suddetto Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Considerato che tali disposizioni configurano in capo ai soggetti beneficiari diritti soggettivi, appare necessario acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame e la congruità della copertura proposta.

L'articolo 4 prevede una autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzata ad escludere le prestazioni percepite a titolo di disabilità e la rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Appare necessario, a tale riguardo, acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esame e la congruità della copertura proposta.

L'articolo 5, che reca misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma, al comma 1 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento e assicurando il pieno utilizzo delle

risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Si dispone altresì, al comma 2, la soppressione del primo e del secondo periodo del comma 359 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il comma 3 prevede che, al fine di favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma e di sostenere la ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso, per l'anno 2024, una somma pari a 10 milioni di euro del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027, per la sezione dei tumori professionali. Al comma 4, viene previsto che alla copertura di tali oneri si provvede per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del suddetto Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Anche a tale riguardo, appare necessario acquisire elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute e la congruità della copertura proposta.

Per quanto di competenza, in relazione ai rilievi sopra esposti, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione da parte del Governo di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di predisporre una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (n. 188)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53, e dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il senatore LIRIS (*FdI*), in sostituzione del relatore Gelmetti, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso dà attuazione alla legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020) che all'allegato A, n. 39, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2020/285, introducendo nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 (testo unico IVA) il nuovo Titolo V-ter che disciplina il regime

transfrontaliero di franchigia IVA, e alla legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) che prevede il recepimento della direttiva (UE) 2022/542.

Per quanto di competenza, con riferimento agli adempimenti previsti dall'introduzione del Titolo V-ter, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), a carico dell'Agenzia delle entrate, la relazione tecnica fornisce rassicurazioni circa la possibilità che possano essere svolti nei limiti delle risorse umane, finanziarie e materiali disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, considerato che le comunicazioni previste tra gli adempimenti debbano contenere una serie di informazioni dettagliate, andrebbe chiarito se i sistemi informativi nazionali ed europei (anche ai fini dell'interscambio tra le basi dati) siano già strutturati per accogliere e gestire i dati relativi al nuovo regime di franchigia oppure debbano essere implementati con ulteriori costi.

In relazione ai profili di copertura, fa presente che il comma 1 dell'articolo 4, riferisce gli oneri, valutati in 19 milioni di euro a decorrere dal 2025, all'intero provvedimento quando la relazione tecnica evidenzia che sono riconducibili all'introduzione del Titolo V-ter, operata dall'articolo 3, comma 1, lettera c). Occorre, pertanto, valutare di riferire gli oneri non all'intero provvedimento ma al suddetto articolo 3, comma 1, lettera c). Inoltre, andrebbe previsto che la riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea avvenga in misura « corrispondente », come previsto dalla prassi vigente, al fine di determinare la copertura finanziaria in modo corretto.

Relativamente all'utilizzo del Fondo citato, chiede infine conferma della disponibilità delle risorse oggetto di copertura.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio del Senato n. 183 e della Camera dei deputati n. 250.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea: Esame e rinvio

Il PRESIDENTE informa che nella giornata odierna sarà trasmesso ai Commissari il testo della proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea, nel medesimo testo all'attenzione della Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Comunica, a tale riguardo, che si procederà alla votazione del documento conclusivo medesimo nella giornata di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 183**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

– in relazione all'articolo 6, viene chiarito che, nella prossima legge di bilancio 2025, il capitolo 5111, cui transiteranno gli stanziamenti del capitolo 5150, sostituirà il medesimo capitolo riguardante l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, e viene precisato che l'istituzione di un nuovo capitolo viene resa necessaria solo per adeguare la categoria contabile al nuovo assetto di ENIT S.p.A., società *in house* del Ministero del turismo. Quest'ultimo ha inoltre confermato che, nell'ambito dei rapporti convenzionali con tale società *in house*, potrà assegnare alla stessa l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale e che, per l'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storiche e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, è previsto l'impiego della somma di circa 2 milioni a valere complessivamente sulla copertura sopra indicata;

viene inoltre rappresentato che, a seguito dell'approvazione del disegno di legge « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024 » (Legge n. 118 del 2024), il nuovo capitolo 5111 ha già ricevuto le risorse ad esso destinate,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 24 settembre 2024

Sottocommissione per i pareri

12^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1178) Deputato BATTILOCCHIO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane: parere favorevole

Plenaria

155^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) *DREOSTO.* – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1028) *Elena SIRONI e altri.* – *Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo*

(1122) *DE PRIAMO e altri.* – *Disposizioni in materia di rigenerazione urbana*

(1131) *Mariastella GELMINI.* – *Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana*

(Parere all'8^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) riferisce sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, presentato dal relatore e adottato dalla 8^a Commissione permanente, alla quale i provvedimenti sono assegnati in sede di merito, nella seduta dello scorso 18 settembre.

Evidenzia, innanzitutto, che il tema della rigenerazione urbana riveste grande importanza nel contesto delle politiche di sviluppo sostenibile e di riqualificazione delle città. Si rammarica, al riguardo, che in Italia l'argomento sia stato spesso trascurato dal dibattito politico, lasciando il Paese indietro rispetto ad altre Nazioni che hanno già messo in atto strategie efficaci di rigenerazione. Reputa che una legge sulla rigenerazione urbana rappresenti un'opportunità per colmare detto vuoto normativo, ma ritiene essenziale che il testo legislativo sia sufficientemente chiaro, bilanciato e coerente, per evitare di creare confusione o generare inefficienze che potrebbero compromettere i risultati attesi.

Chiarisce poi che la rigenerazione urbana è un processo multidimensionale che va ben oltre interventi di ristrutturazione edilizia o efficientamento energetico. A suo giudizio, la proposta in discussione confonde il suddetto concetto con operazioni tecniche di ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico e rinaturalizzazione del territorio che, sebbene importanti, non sono sufficienti a garantire una vera trasformazione urbana. Fa presente che la rigenerazione urbana dovrebbe includere una visione olistica della città, che integri aspetti sociali, economici, ambientali e culturali. Paventa che la riduzione di questo processo così complesso a un insieme di azioni tecniche possa condurre a una banalizzazione del concetto stesso, privando le città della possibilità di evolversi in modo sostenibile e a misura d'uomo. Oltre alle, a suo parere, già evidenti criticità tecniche e operative, sottolinea il potenziale danno culturale che la proposta in esame potrebbe causare. Ribadisce, quindi, che regolare in modo confuso e mal calibrato un concetto così centrale come la rigenerazione urbana rischia non solo di rendere inefficace l'intervento, ma di svuotare di significato il termine stesso, banalizzandolo e rendendolo un mero strumento per interessi speculativi. Esprime il timore che questo possa compromettere le future possibilità di promuovere una vera rinascita delle città italiane.

Passa poi a porre in evidenza che il testo in esame introduce, a suo giudizio, una serie di sovrapposizioni normative che rischiano di complicare ulteriormente il quadro legislativo esistente, penalizzando le amministrazioni locali. La proposta – prosegue il relatore –

concentra il potere decisionale nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riducendo significativamente l'autonomia delle amministrazioni locali. Ciò non solo ostacola la capacità di rispondere alle esigenze specifiche del territorio, ma impedisce anche l'adozione di politiche culturali mirate.

In merito ai profili di semplificazione, ritiene che la proposta in esame crei nuove barriere burocratiche, impedendo ai territori di agire in maniera autonoma e tempestiva per rispondere alle specifiche esigenze delle proprie comunità. Le città italiane hanno una storia e un patrimonio culturale unici, e la rigenerazione urbana dovrebbe partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione di queste peculiarità. Ritiene fondamentale che le amministrazioni locali siano messe in condizione di gestire i processi di rigenerazione in modo autonomo e flessibile, senza dover fare i conti con una *governance* centralizzata che potrebbe non essere in grado di rispondere efficacemente alle esigenze specifiche del territorio.

Individua, quindi, una ulteriore criticità nella mancanza di incentivi adeguati per stimolare la partecipazione del settore privato a progetti che abbiano un reale impatto culturale e sociale. La proposta di legge unificata non prevede, a suo parere, misure sufficienti per incoraggiare investimenti privati che possano contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale e architettonico delle città. Paventa il rischio che, senza un chiaro quadro di incentivi, gli interventi di rigenerazione urbana si riducano a operazioni di facciata, prive di contenuti e di reale impatto sociale.

Esprime indi la sua convinzione che la rigenerazione urbana non possa essere trattata come un semplice intervento tecnico. Essa deve essere un processo che coinvolge vari aspetti della vita urbana, dalla sostenibilità ambientale alla coesione sociale, dalla tutela del patrimonio culturale allo sviluppo economico locale. A suo giudizio, il testo in esame sembra trascurare questa complessità, concentrandosi esclusivamente su interventi tecnici come l'efficientamento energetico e sismico. Dopo aver asserito che questi elementi sono senza dubbio importanti, si dichiara tuttavia convinto che essi non possano essere l'unico obiettivo della rigenerazione urbana. Sottolinea che le città hanno bisogno di interventi che migliorino la qualità della vita dei cittadini, mettendo al centro la cultura, la storia e il tessuto sociale dei luoghi. La vera rigenerazione urbana dovrebbe puntare a creare città vive e coese, in cui la cultura sia al centro dei processi di trasformazione. Altrimenti, si rischia di perdere il carattere unico delle città italiane, lasciando spazio a un'omologazione che non riflette le ricchezze storiche e culturali del Paese.

Pur dichiarando di comprendere le ragioni che hanno portato alla stesura della proposta in esame, ritiene che ci siano ancora ampi margini di miglioramento della stessa. Auspica, pertanto, che il relatore presso la Commissione di merito e i membri della medesima Commissione si prendano il tempo necessario per rivedere il testo,

con l'obiettivo di arrivare ad una stesura finale che possa davvero essere utile e significativa per il Paese.

Ribadisce, conclusivamente, che solo un approccio più integrato e olistico potrà garantire che la rigenerazione urbana diventi uno strumento efficace per la trasformazione delle città italiane, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di valorizzare il patrimonio culturale e storico del Paese.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*), nel condividere l'orientamento contrario espresso dal relatore Occhiuto sul testo unificato dei disegni di legge in titolo, pone in luce che il processo di rigenerazione urbana non può essere calato dall'alto mediante l'imposizione di un modello *standard*, ma deve essere promosso facendo leva sugli specifici contesti locali, così da garantire il rispetto e la valorizzazione delle differenti peculiarità storiche, culturali, antropologiche e sociali dei contesti medesimi.

Anche il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) si richiama all'intervento del relatore Occhiuto, che ha evidenziato le gravi criticità presenti nel testo unificato dei disegni di legge in materia di rigenerazione urbana. Si tratta, a suo avviso, di un intervento legislativo che peggiora il quadro normativo vigente e che risulta, in particolare, non rispettoso delle competenze spettanti alle autonomie territoriali. Nel ribadire il giudizio estremamente negativo della propria parte politica sul testo unificato, si dichiara disponibile a convergere su un eventuale schema di parere contrario.

Il senatore MARCHESCHI (*FdI*) e il senatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) propongono di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) condivide la proposta di rinvio appena formulata e auspica che, nel frattempo, la Commissione di merito possa ulteriormente approfondire i contenuti del testo unificato, tenendo conto delle criticità evidenziate in sede di illustrazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività (n. 183)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre nel corso della quale si è svolta la discussione generale.

La PRESIDENTE, tenuto conto che il presidente Marti, relatore sul provvedimento in titolo, è impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, propone il rinvio dell'esame ad altra seduta.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE, tenuto conto che il rappresentante del Governo designato a seguire i lavori della Commissione in sede redigente, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello, è impegnata nella partecipazione alla Conferenza dei Capigruppo in corso, dispone di sospendere la seduta sino alle 16,15.

Prende atto la Commissione

La seduta, sospesa alle ore 15,50 riprende alle ore 16,15.

Preso atto che la Conferenza dei Gruppo è ancora in corso e che, pertanto, il rappresentante del Governo non può partecipare ai lavori della Commissione, apprezzate le circostanze, la PRESIDENTE toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria

139^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giuseppina Castiello.*

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. – *Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale*

(1158) CALENDIA e altri. – *Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi*

(1160) Elena SIRONI e altri. – *Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori*

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. – *Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minore alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 62 emendamenti, pubblicati in allegato, e che il seguito dell'esame avrà luogo in

altra seduta, in attesa del parere della Commissione bilancio sul testo del provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (n. 185)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il relatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere del Consiglio di Stato, ma, essendo ancora mancante l'intesa in sede di Conferenza unificata, il seguito dell'esame dovrà essere rinviato ad altra seduta.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) deposita uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) preannuncia l'intenzione del suo Gruppo di presentare uno schema di parere alternativo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati

– e petizioni nn. 6, 103, 108, 172, 217, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 296, 368, 382, 433, 492, 649, 712, 720, 754, 773, 792, 876, 890 e 906 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che si dovrebbe ora passare all'esame degli emendamenti, ma che i relatori hanno chiesto un rinvio.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) conferma la richiesta, essendo tuttora in corso interlocuzioni tra le forze di maggioranza.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) auspica che, nel corso delle loro interlocuzioni, le forze di maggioranza prendano in considerazione anche gli emendamenti presentati dai Gruppi di opposizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187

L'8^a Commissione Ambiente,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili » (Atto del Governo n. 187);

premessi che:

le crisi internazionali hanno avuto ripercussioni significative sui costi dell'energia e sulle materie prime, nonché sulle *commodity* energetiche;

il prezzo del gas, ad esempio, è aumentato di quasi 6 volte rispetto alla media degli ultimi anni: dai circa 20 €/MWh tra l'ottobre 2018 e settembre 2019, ha superato di poco i 120 €/MWh (valore registrato tra l'ottobre 2021 e settembre 2022 in MGP Gas);

anche il prezzo dell'energia elettrica ha subito un aumento pari a 5 volte tra il 2018 (PUN a 61 €/MWh) e il 2022 (PUN a 303 €/MWh); abbiamo ancora un *mix* di generazione elettrica sbilanciato verso le fonti fossili che coprono più del 60 per cento della produzione nazionale, sebbene la dipendenza dal gas russo si sia drasticamente ridotta, passando dal 40 per cento nel 2021 al 4,7 per cento nel 2023, con un aumento delle importazioni di combustibili fossili dall'Algeria e dall'Azerbaijan;

considerata la variabilità dei prezzi e l'incertezza che ancora emerge dal quadro internazionale, è necessario compiere un'accelerazione verso la transizione energetica, puntando con decisione sull'ulteriore sviluppo delle fonti rinnovabili che, allo stato attuale, rappresentano una scelta più conveniente sia rispetto ai costi per le Comunità sia rispetto ai benefici ambientali che comportano, compresi quelli afferenti alle emissioni climalteranti evitate;

la transizione energetica appare, dunque, la soluzione più efficace per ridurre sensibilmente la dipendenza da approvvigionamento di fonti fossili da Paesi terzi e al contempo per dare una risposta concreta alla grave emergenza climatica che stiamo vivendo;

ad oggi, secondo gli ultimi dati disponibili, la componente elettrica pesa circa un quarto dei consumi energetici finali a livello nazionale, mentre petrolio e gas naturale contano per circa un terzo dei consumi ciascuno;

negli ultimi anni il rapido evolversi della normativa relativa ai procedimenti autorizzatori per gli impianti a fonte rinnovabile ha prodotto il susseguirsi di interventi che hanno dato luogo a norme stratificate, a volte non coordinate;

considerato che:

lo schema di decreto in oggetto in tema di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, attuativo della delega prevista dall'articolo 26, commi 4 e 5, lettera *d*), della legge 118 del 2022 (legge sul mercato e la concorrenza), anziché semplificare e accelerare il rilascio delle autorizzazioni, come imporrebbe la delega del Parlamento, introduce ulteriori barriere e rallentamenti allo sviluppo delle rinnovabili;

la delega atteneva all'adozione di uno o più decreti legislativi per razionalizzare, riordinare e semplificare gli *iter* amministrativi per le fonti rinnovabili, ridurre gli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese, nonché aumentare la competitività del Paese; dunque, ogni previsione dello schema di decreto al nostro esame che rende meno snello e lento le procedure, anziché semplificarle, non può che essere contrario alla delega stessa;

ritenuto che:

il quadro normativo sulle fonti di energia rinnovabili si è reso estremamente frammentato a causa del susseguirsi di provvedimenti non coordinati, rendendo necessario un intervento di riordino e semplificazione normativa;

nonostante il coinvolgimento iniziale degli operatori del settore, molte delle indicazioni espresse non sono state tenute in debita considerazione, privando il processo normativo di contributi preziosi per snellire e razionalizzare i procedimenti autorizzativi;

la bozza di decreto attuale non risponde adeguatamente alle esigenze di semplificazione delle procedure e, in alcuni casi, complica ulteriormente il quadro normativo esistente, come ad esempio con l'introduzione dell'obbligo di parere edilizio o ambientale per interventi di *revamping* e *repowering*;

queste criticità sono emerse anche durante le recenti audizioni parlamentari presso l'8^a Commissione del Senato, evidenziando la necessità di un maggiore coinvolgimento delle parti interessate e di un testo normativo più rispondente alle esigenze pratiche degli operatori del settore;

come anche rilevato dal Consiglio di Stato nel parere espresso, in sede consultiva, in data 10 settembre 2024, lo schema si pone in netto contrasto non solo con la delega del Parlamento, ma anche con le direttive europee RED II e RED III, peggiorando il quadro normativo vigente, anziché migliorarlo;

in particolare, nel parere reso, tra le criticità evidenziate, figurano:

1) la mancanza di un'evidente traccia della partecipazione al procedimento normativo delle Amministrazioni indicate dalla disposizione di delega, che renderebbe il decreto incostituzionale per la violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

2) l'incompletezza della consultazione pubblica per via del mancato coinvolgimento di alcuni *stakeholder*, quali anche le associazioni;

3) il mancato recepimento di alcune previsioni della direttiva 2018/2001 (cosiddetta « RED II »);

4) la mancanza di un'analisi dell'effettiva accelerazione delle procedure autorizzative proposte rispetto a quelle esistenti;

5) la mancanza di un'analisi in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413;

6) la disciplina prevista per alcune procedure autorizzative o per l'attività libera;

7) la tecnica di abrogazione della disciplina delle procedure autorizzative;

in base alle conclusioni del Consiglio di Stato, traspare, dall'esame dell'atto, una tecnica normativa lacunosa, a tratti contrastante con gli indirizzi di politica energetica europea e, in particolare, con il principale obiettivo di semplificazione del quadro normativo nazionale;

va rilevato, inoltre, che la disciplina vigente sulla materia consente di ammodernare e potenziare gli impianti rinnovabili già installati senza ulteriori autorizzazioni, anche in presenza di vincoli paesaggistici, proprio perché si tratta di impianti esistenti, e che quindi hanno già ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, mentre lo schema di decreto prevede che anche per tali progetti si debba chiedere una nuova autorizzazione, introducendo ulteriori costi e lungaggini burocratiche;

introdurre nuovi obblighi autorizzativi per progetti già approvati rappresenta un passo indietro, ostacolando il rapido ammodernamento degli impianti esistenti, fondamentale per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica al 2030;

non è stata colta, altresì, l'opportunità per avviare il necessario coordinamento del regime autorizzativo e concessorio per gli impianti idroelettrici, con la precisazione che la disciplina non si applichi ai rinnovi delle grandi derivazioni;

l'introduzione del titolo edilizio per tutti gli impianti fotovoltaici, non può non costituire un peso per i cittadini, gli operatori e gli uffici

tecnici dei comuni. Tale obbligo cozza con la denominazione di attività libera per gli interventi in Allegato A, come segnalato dal Consiglio di Stato;

la distinzione delle competenze regionali e statali è confusa e illogica;

lo schema di decreto elude la riforma 1 della Missione 7 del PNRR, in base alla quale il TU dovrebbe individuare anche le « *zone di accelerazione per le energie rinnovabili* », nonché stabilire « *norme limitate* », in modo che le Regioni non possano applicare norme di autorizzazione più rigide rispetto a quelle previste dalla legislazione nazionale;

in coerenza con gli obiettivi di semplificazione, accelerazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi che sono stati definiti nella legge delega, e con le direttive europee RED II e RED III che prevedono la massima diffusione delle rinnovabili anche attraverso l'identificazione di aree di accelerazione – di cui nello schema non vi è traccia – per colmare una grave lacuna del decreto ministeriale Aree idonee (che sta generando grande incertezza), il decreto delegato avrebbe dovuto prevedere che le Regioni, nell'esercizio del loro potere di normazione sulle aree idonee, si conformassero ai seguenti criteri:

1) le aree idonee individuate, *ex lege*, dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (« direttiva RED II ») devono continuare ad essere considerate aree idonee;

2) le nuove disposizioni regionali non devono applicarsi ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie ad ottenere l'autorizzazione a realizzare l'impianto. In ogni caso, devono essere fatti salvi tutti i progetti, già in corso di autorizzazione, che dal 2021 ad oggi sono stati localizzati nelle aree idonee *ex lege* (articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021);

è evidente che lo schema di decreto in esame, non includendo una norma interpretativa sulle aree idonee come appena illustrata, renderà impossibile raggiungere gli obiettivi del decreto ministeriale Aree idonee, del PNIEC e del PNRR;

anche per l'eolico lo schema di decreto sembra introdurre complicazioni rispetto alle norme vigenti: l'attuale formulazione delle disposizioni relative agli interventi su impianti esistenti in edilizia libera e PAS (Sezione II Allegati A e B) precluderebbe la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti *utility scale* che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente. La fattispecie degli interventi di integrale ricostruzione (cosiddetto « *repowering* ») che, in linea con l'attuale disciplina (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, abrogato

dallo schema di decreto), godono a determinate condizioni di semplificazioni autorizzative, poteva essere inserita nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS);

la verifica della sussistenza delle condizioni previste per tale categoria di interventi sarebbe dovuta spettare alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC (attraverso l'inserimento di una previsione *ad hoc*, all'articolo 8, in tema di PAS);

inoltre, per quanto riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, gli Allegati A e B avrebbero dovuto dettagliare con maggiore precisione le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in edilizia libera e PAS, garantendo procedure autorizzative snelle che agevolino la realizzazione di interventi di *revamping* e *repowering*;

tra gli aspetti totalmente ignorati, peraltro, figura il mancato coordinamento tra le procedure per le autorizzazioni e quelle per la connessione alla rete elettrica degli impianti;

all'articolo 1 (Oggetto e finalità), si prevede l'applicazione anche agli « *interventi di modifica* », senza precisare che questi comprendono i progetti di impianti già in possesso del titolo abilitativo, ma non ancora realizzati;

all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dello schema, con richiami all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8, comma 1, nonché all'articolo 9, comma 1, si introduce la necessità del titolo edilizio per tutti i procedimenti abilitativi e per qualunque tipologia di intervento, quando il decreto legislativo n. 28 del 2011 aveva nettamente separato i procedimenti edilizi da quelli sulle rinnovabili, per la peculiarità di questi ultimi, con ciò segnando un notevole passo indietro;

quanto all'articolo 2 (Principi generali), non si rilevano riferimenti a eventuali compensazioni economiche alle amministrazioni locali, quanto agli espropri, corretto sarebbe stato prevederle esplicitamente, a favore solo dei comuni, anche per distribuire i vantaggi del fotovoltaico e favorire il consenso delle comunità locali;

all'articolo 6 (Regimi amministrativi) è stata eliminata la DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata), strumento essenziale per procedere agli interventi di efficientamento degli impianti esistenti e autorizzati, particolarmente utili per aumentare la produzione da rinnovabili senza significativi aumenti delle aree impegnate, e per gli impianti fino a 1 MW nelle aree idonee,

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1136**Art. 1.****1.1**

MENNUNI, SIGISMONDI, BERRINO, GUIDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione inseriti nell'elenco di cui al comma 2, che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento, ad esclusione di quelli di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, articolo 3, comma 1, lettera *d*).

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni redige, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei fornitori di servizi della società dell'informazione, includendo i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e di servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, articolo 3, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*). L'elenco di cui al primo periodo è soggetto ad aggiornamento annuale. ».

1.2

SIRONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 1.***(Ambito di applicazione e finalità)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento.

2. La presente legge è finalizzata alla tutela del minore riguardante la diffusione di notizie o contenuti multimediali relativi ai minori secondo i principi e i limiti della “Carta di Treviso” e il conseguente diritto alla cancellazione dei dati. ».

1.3

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1 sostituire le parole: « ai fornitori di servizi della società dell’informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento » con le seguenti: « alle piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi online ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2065 ».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « i fornitori di servizi della società dell’informazione » con le seguenti: « le piattaforme di condivisione di contenuti audiovisivi online ai sensi dell’articolo 33 del Regolamento (UE) 2022/2065 ».

1.4

MURELLI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1, dopo le parole: « società dell’informazione » inserire le seguenti: « diversi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta se non regolamentati ».

1.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « dell’informazione » inserire le seguenti: « , nonché ai fornitori di servizi digitali (FSD) ».

Conseguentemente, all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: « dell’informazione » inserire le seguenti: « , nonché i fornitori di servizi digitali (FSD) ».

1.6

MALPEZZI, BASSO

Al comma 1 sostituire le parole: « indipendentemente dal luogo di stabilimento » con le seguenti: « individuati mediante provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell’effettiva esposizione al rischio derivante dall’utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori. ».

Conseguentemente, all’articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: « della società » fino alla fine del comma con le seguenti: « così come individuati dal provvedimento di cui all’articolo 1 della presente legge, adottano misure per stimare o verificare l’età dei propri utenti »;*

b) *al comma 2 sostituire le parole da: « le modalità tecniche » fino alla fine del comma con le seguenti: « linee guida riguardanti i principi e i criteri che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per stimare o verificare l’età degli utenti, tenendo in considerazione le tecnologie disponibili, il principio di neutralità tecnologica e assicurando la raccolta del solo dato anagrafico nel rispetto del principio di minimizzazione della raccolta di dati personali e un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto, come previsto dall’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2022/2065, relativo ad un mercato unico dei servizi digitali. »;*

c) *sopprimere il comma 3.*

1.7

MALPEZZI, BASSO

Al comma 1 sostituire le parole: « indipendentemente dal luogo di stabilimento » con le seguenti: « individuati mediante provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell’effettiva esposizione al rischio derivante dall’utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori. ».

1.8

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Al comma 1 sostituire le parole: « indipendentemente dal luogo di stabilimento » con le seguenti: « individuati mediante apposito decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il parere di AGCOM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori ».*

1.9

SIRONI

*Al comma 1 sostituire le parole: « indipendentemente dal luogo di stabilimento, » con le seguenti: « individuati mediante apposito decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il parere di AGCOM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori. ».*

1.10

FREGOLENT

*Al comma 1 sostituire le parole: « indipendentemente dal luogo di stabilimento » con le seguenti: « individuati mediante apposito decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sentito il parere di AGCOM, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo criteri di proporzionalità e tenuto conto dell'effettiva esposizione al rischio derivante dall'utilizzo del prodotto o del servizio da parte dei minori ».*

1.11

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole « di stabilimento » aggiungere le seguenti: « o dalla loro ubicazione, ed in conformità con quanto previsto

dal Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022. ».

1.12

SIRONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e disciplinano l'impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali ».

1.13

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi che forniscono principalmente contenuti la cui selezione e organizzazione ricade sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio. ».

1.14

FREGOLENT

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge i servizi che forniscono principalmente contenuti la cui selezione e organizzazione ricade sotto la responsabilità editoriale del fornitore del servizio. ».

Art. 2.

2.1

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 2.

(Verifica dell'età e tutela dei minori utenti dei servizi di comunicazione elettronica)

1. Il comma 1 dell'articolo 2-*quinquies* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è sostituito dai seguenti:

“1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto quindici anni può esprimere il consenso al trat-

tamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera *a*), del Regolamento, del minore di età inferiore a quindici anni è lecito a condizione che il consenso sia prestato, anche in modalità disgiunta, dai titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, dal tutore, fatta salva l’applicazione delle pertinenti disposizioni processuali in caso di disaccordo.

1-bis. È illecito l’accesso dei minori di anni tredici ai servizi di comunicazione elettronica, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità. L’accesso a questi servizi è lecito, fatta salva l’esclusione di quelli riservati a cittadini maggiorenni:

a) per i minori di età compresa tra tredici e quindici anni, con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale o, in loro assenza, del tutore, previa verifica dei relativi attributi specifici attraverso soluzioni tecniche offerte da fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) per i minori di età superiore a quindici anni, previa verifica dell’età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

2. Al comma 2 dell’articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: “*2-quinquies*, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “*2-quinquies*, commi 1 e *1-bis*”.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell’Agenzia per l’Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Autorità garante dell’infanzia e dell’adolescenza per i profili di rispettiva competenza, sono stabilite le regole e le modalità operative che i fornitori di servizi della società dell’informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti a rispettare, anche ai fini di cui all’articolo *2-quinquies*, comma *1-bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del pre-

sente articolo, per la verifica dell'età e degli attributi degli utenti, prevedendo che:

a) l'utilizzo di sistemi di riconoscimento biometrico o basati su soluzioni di intelligenza artificiale sia preceduto da una valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali e sottoposto a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

b) nello sviluppo di soluzioni operative, i fornitori di servizi della società dell'informazione e i fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adottino misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;

c) l'anonimato degli utenti sia preservato con opportune soluzioni che permettano di condividere e verificare le informazioni relative all'età senza rivelare dati non necessari e minimizzando il periodo di ritenzione dei dati utilizzati nella procedura di rilascio dei requisiti anagrafici richiesti.

4. Le spese relative all'attuazione del sistema di verifica dell'età anagrafica e degli attributi di cui al comma 3, comprese quelle necessarie a rendere i sistemi interoperabili con i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sono a carico di fornitori di servizi della società dell'informazione.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua una consultazione pubblica volta a definire i criteri di individuazione dei servizi di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 2-*quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo, in particolare tra i servizi di comunicazione sociale con finalità commerciali, fondati sulla condivisione di contenuti, sull'interazione pubblica degli utenti e sulla classificazione dei relativi profili. A questo fine, il Dipartimento di cui al primo periodo può chiedere a specifici fornitori dei servizi della società dell'informazione di condividere, in maniera riservata, informazioni e valutazioni del rischio relative all'accesso ai servizi da parte dei minori e al loro utilizzo da parte dei medesimi.

6. Entro tre mesi dalla conclusione della consultazione pubblica di cui al comma 5, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i servizi della società di comunicazione elettronica che comportano maggiori rischi per la salute fisica e mentale dei minori e per la loro sicurezza e incolumità, per gli effetti di cui all'articolo 2-*quinquies*, comma 1-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati perso-

nali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1 del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma, previo svolgimento di una consultazione pubblica ai sensi del comma 5, è aggiornato con cadenza almeno annuale. ».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: « della società » fino a « l'età degli utenti. » con le seguenti: « così come individuati dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge adottano misure ragionevoli per stimare o verificare l'età dei propri utenti, compatibilmente con le tecnologie disponibili. »;*

b) *al comma 2 sostituire le parole da: « le modalità tecniche » fino a « in ragione dello scopo. » con le seguenti: « linee guida riguardanti i principi e i criteri che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per stimare o verificare l'età degli utenti, tenendo in considerazione le tecnologie disponibili, il principio di neutralità tecnologica e assicurando un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto, come previsto dall'articolo 28 del Regolamento UE 2022/2065 relativo ad un mercato unico dei servizi digitali. »;*

c) *sopprimere il comma 3.*

2.3

FREGOLENT

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole da: « della società » fino alla fine del comma con le seguenti: « così come individuati dal decreto di cui all'articolo 1 della presente legge adottano misure ragionevoli per stimare o verificare l'età dei propri utenti, compatibilmente con le tecnologie disponibili »;*

b) *al comma 2 sostituire le parole da: « le modalità tecniche » fino alla fine del comma con le seguenti: « linee guida riguardanti i principi e i criteri che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per sti-*

mare o verificare l'età degli utenti, tenendo in considerazione le tecnologie disponibili, il principio di neutralità tecnologica e assicurando un livello di sicurezza adeguato e proporzionato al tipo di servizio offerto, come previsto dall'articolo 28 del Regolamento UE 2022/2065 relativo ad un mercato unico dei servizi digitali. »;

c) *sopprimere il comma 3.*

2.4

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: « età degli utenti » inserire le seguenti: « in maniera univoca e non eludibile ».

2.5

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

2.0.1 (già 2.6)

SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Diffusione dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati)

1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse primario e oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione "Carta di Treviso" che impone di tutelare la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse a un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato e deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni.

2. Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale tutelano congiuntamente il diritto di immagine del figlio minore e lo coinvolgono nell'esercizio dei suoi diritti di immagine, secondo la sua età e il suo grado di maturità, nel rispetto degli articoli 10 e 320 del codice civile, degli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. Rientrano nelle predette tutele l'impiego o la diffusione dei contenuti multimediali di cui all'articolo 4-bis della legge 17 ottobre 1967, n. 977, introdotto dalla presente legge.

3. Il consenso alla disposizione del ritratto o immagine di un minore ovvero dei contenuti multimediali di cui al comma 2 è un atto di straordinaria amministrazione dispositivo di diritti personalissimi e fondamentali che spetta esclusivamente e congiuntamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto degli articoli 147 e 357 del codice civile ed esclusivamente nell'interesse primario e oggettivo del minore medesimo. Il consenso prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale tiene conto in ogni caso della volontà espressa dal minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

4. Il minore che abbia compiuto quattordici anni può in ogni momento chiedere, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, la cancellazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche in relazione ai contenuti multimediali diffusi da chi esercita la responsabilità genitoriale o con il suo consenso. ».

Art. 3.

3.1

FREGOLENT

Sopprimere l'articolo.

3.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: « quindici anni » con le seguenti: « quattordici anni »;*

b) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « quindici anni » con le seguenti: « quattordici anni ».*

3.3

SIRONI

Al comma 1 e ovunque ricorra, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «sedici».

3.4

FREGOLENT

Sopprimere il comma 3.

3.5

MALPEZZI, BASSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Apposite linee guida dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono le modalità con cui i soggetti di cui all’articolo 1 stipulano i contratti con i minori di quindici anni con l’assistenza di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne è tutore.».

3.6

MENNUNI, SIGISMONDI, GUIDI

Al comma 3 sostituire le parole: «devono dimostrare» con le seguenti: «verificano, attraverso le modalità tecniche stabilite con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 2,».

3.7

MENNUNI, SIGISMONDI, GUIDI

Al comma 4 sopprimere le parole: «, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016».

Art. 4.**4.1**

MENNUNI, SIGISMONDI, GUIDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 4.***(Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione)*

1. All'articolo 2-*quinqües* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: “quattordici”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “quindici”. ».

4.2

SIRONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All'articolo 2-*quinqües* del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la parola: “quattordici”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “sedici” ».

4.3

MALPEZZI, BASSO

Al comma 1 sostituire le parole: « è abrogato » con le seguenti: « è sostituito dal seguente: “1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quindici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.” ».

4.4

FREGOLENT

Al comma 1 sostituire la parola: « abrogato » con le seguenti: « sostituito dal seguente: 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quindici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quindici anni, fondato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale ».

Art. 5.**5.1**

MENNUNI, SIGISMONDI, GUIDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Disciplina dell'attività promozionale svolta in rete dai minori)

1. La diffusione, non occasionale, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio della società dell'informazione di cui all'articolo 1, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro competente, quando la diffusione dei contenuti generati utilizzando l'immagine del minore produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui.

2. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, l'Ispettorato territoriale del lavoro competente, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

3. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti superano l'importo di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare presso il tribunale ordinario competente o del tribunale dei minorenni.

4. L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di quindici anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma di cui al comma 1, verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ed effettua il pagamento della somma corrispettiva, e di qualsiasi altro importo di denaro a qualsivoglia titolo, esclusivamente sul conto corrente di cui al comma 3.

5. L'inosservanza da parte dei soggetti di cui al comma 4 degli obblighi ivi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. ».

5.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autoriz-

zata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati. ».

5.3

MALPEZZI, BASSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedi-

mento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi articolo 3, lettera *i*), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati ».

5.4

FREGOLENT

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera *i*), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall'Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le

predette entrate possono essere utilizzate nell'esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L'inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, l'Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati ».

5.5

SIRONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Disciplina degli influencer di età inferiore ai quindici anni)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce delle linee guida in materia di *influencer* di età inferiore a quindici anni. Le linee guida devono includere un quadro definitorio, le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di trasparenza e della correttezza dell'informazione, la disciplina in materia di tutela dei minori coinvolti e dei diritti fondamentali della persona, le disposizioni in materia di comunicazioni commerciali e di *product placement* volte a rendere trasparenti al pubblico le finalità promozionali eventualmente perseguite, come stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

2. La diffusione, non occasionale e con finalità remunerativa, dell'immagine di minori di quindici anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, come definita ai sensi dell'articolo 3, lettera *i*), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, ove il minore è il soggetto principale, deve essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore o ne è tutore, nonché dall'Ispettorato territoriale del lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, all'interno delle linee guida di cui al comma 1, i parametri oltre i quali è necessaria l'autorizzazione di cui al primo periodo.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2, l'Ispettorato territoriale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce:

a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 2;

b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 2;

c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica, nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore.

4. Quando le entrate dirette e indirette derivanti dalla diffusione dei contenuti di cui al comma 2 superano la soglia individuata dall’Autorità con il provvedimento di cui al comma 1, le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. In deroga al primo periodo, in eccezionali casi di emergenza, le predette entrate possono essere utilizzate nell’esclusivo interesse del minore, previa autorizzazione del competente tribunale per i minorenni.

5. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le Autorità preposte, verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi 3 e 4. L’inosservanza di tali obblighi da parte dei soggetti che detengono la responsabilità genitoriale è punita ai sensi dell’articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977.

6. Ai fini dell’attuazione del presente articolo, l’Autorità istituisce un tavolo tecnico composto dagli operatori del settore, dalle Autorità, ciascuna per il proprio ambito di competenza, e da eventuali altri soggetti interessati ».

5.6

SIRONI

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 5.

(Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977)

1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata, per un periodo non superiore a sei mesi ed è rinnovabile. L’autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento in caso di emergenza e ove emergano situazioni potenzialmente lesive della sicurezza e della integrità psicofisica del minore”;

b) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

“Art. 4-bis.

*(Disposizioni sull'impiego dei minori
nell'ambito delle piattaforme digitali)*

1. La presente legge si applica a qualsiasi impiego e sfruttamento commerciale di minore effettuato su registrazioni sonore e audiovisive o su immagini, di seguito denominate 'contenuti multimediali', al fine di trasmetterle, a scopo di lucro, su una piattaforma digitale di condivisione di informazioni, suoni, video e immagini, di seguito denominata 'piattaforma'.

2. L'impiego e lo sfruttamento commerciale di minore si configura quando la durata cumulativa o il numero dei contenuti multimediali trasmessi supera, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5 ovvero quando la diffusione dei contenuti multimediali provoca, a vantaggio della persona responsabile della creazione, produzione o trasmissione degli stessi, introiti diretti o indiretti superiori alla soglia fissata dal medesimo decreto di cui al comma 5.

3. In caso di concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, la direzione provinciale del lavoro fornisce a chi esercita la responsabilità genitoriale e a coloro che impiegano il minore per le attività di cui al presente articolo, le informazioni relative alla tutela dei diritti del minore nell'ambito della produzione dei contenuti multimediali e che riguardano in particolare le conseguenze, sulla vita privata del minore, della diffusione dei predetti contenuti su una piattaforma, nonché gli obblighi finanziari di cui al comma 7.

4. La revoca dell'autorizzazione comporta l'immediata rimozione da qualsiasi piattaforma dei contenuti multimediali riferiti al minore o riconducibili al medesimo, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

5. All'impiego di minori di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 27 aprile 2006, n. 218, recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi, integrato con le ulteriori disposizioni da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità delegata in materia di famiglia, previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del Garante per la protezione dei dati personali, e recanti:

a) i tempi, la durata, le condizioni igieniche e di sicurezza per la realizzazione dei contenuti multimediali condivisibili nelle piattaforme digitali e riguardanti i minori;

b) le soglie limite per la configurazione dell'impiego e dello sfruttamento commerciale di minore di cui al comma 2;

c) i rischi, soprattutto psicologici, associati alla diffusione dei contenuti multimediali di cui alla lettera a);

d) la compatibilità con la normale frequenza scolastica dei minori coinvolti;

e) le modalità attuative degli obblighi finanziari di cui al comma 7.

6. Quando i contenuti multimediali del minore siano messi a disposizione del pubblico su una piattaforma digitale a fini di lucro e in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva, fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati, è disposta l'immediata rimozione dei predetti contenuti dalla piattaforma medesima e da qualsiasi altra piattaforma o spazio digitale in cui siano confluiti, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71. Ai fini della rimozione di cui al presente comma, l'istanza di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 2017, n. 71, può essere effettuata anche dai servizi sociali, dalle istituzioni scolastiche e dall'autorità di pubblica sicurezza.

7. Quando i redditi diretti e indiretti derivanti dalla condivisione dei contenuti multimediali di cui al comma 1 superano, in un determinato periodo di tempo, la soglia fissata dal decreto di cui al comma 5, i redditi percepiti che superano tale soglia sono versati immediatamente in un conto corrente gestito, fino al raggiungimento dei diciotto anni di età, da un curatore speciale nominato dal tribunale in cui risiede o è domiciliato il minore medesimo. Una quota del reddito, determinata dal tribunale nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 5, può essere resa disponibile al minore che abbia compiuto sedici anni ovvero ai rappresentanti legali del minore per essere impiegata e rendicontata nell'interesse esclusivo del minore.

8. L'inserzionista che effettua la sponsorizzazione o pubblicizzazione di qualsiasi genere di prodotto o servizio in una registrazione multimediale trasmessa su una piattaforma di condivisione digitale il cui soggetto principale sia un minore è tenuto a verificare con il responsabile della registrazione se quest'ultimo sia soggetto agli obblighi di cui al presente articolo. In tal caso, l'inserzionista è tenuto a versare il corrispettivo della sponsorizzazione o pubblicizzazione nel conto corrente di cui al comma 7”;

c) all'articolo 26:

1) al comma 3, dopo le parole: “negli articoli” sono inserite le seguenti: “4-*bis*, comma 8;”;

2) al comma 4, dopo le parole: “comma 2,” sono inserite le seguenti: “e 4-*bis*”;

3) al comma 6, dopo le parole: “4, comma 1;” sono aggiunte le seguenti: “4-*bis*;” ».

5.7

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 5.***(Modifiche all'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208)*

1. All'articolo 37 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

“8-bis. Nel caso di diffusione, tramite un servizio di piattaforma per la condivisione di video, audio o immagini, di ogni tipo di contenuto disponibile sulla piattaforma medesima, nel quale un minore di anni quattordici sia il soggetto principale oppure partecipi al contenuto diffuso dal genitore, è obbligatoria una comunicazione all'Autorità da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale o dei rappresentanti legali nella quale si dichiara se l'immagine del minore sarà sfruttata per fini commerciali e se da tale sfruttamento deriverà un guadagno.

8-ter. I proventi derivanti dallo sfruttamento del contenuto riguardante il minore, di cui al comma 8-bis, devono essere versati, da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai rappresentanti legali in un deposito bancario intestato al minore medesimo e sono inutilizzabili fino al compimento del diciottesimo anno di età. Eventuali prelievi possono essere autorizzati dall'autorità giudiziaria in caso di emergenza e in via eccezionale. L'autorità giudiziaria può prevedere che una quota dell'importo versato nel deposito bancario possa essere attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali.

8-quater. Le imprese che vogliono impiegare minori di anni quattordici per la propria comunicazione commerciale audiovisiva devono, contestualmente, chiedere un'autorizzazione espressa a chi esercita la responsabilità genitoriale o ai rappresentanti legali e informare l'Autorità”;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e nelle piattaforme per la condivisione di video, audio o immagini” ».

5.8

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1 sostituire le parole: « non occasionale » con le seguenti: « a fini commerciali ».

5.9

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

c) *al comma 1, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni»;*

d) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «quattordici anni».*

5.10

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: «soggetto principale» inserire le seguenti: «oppure compartecipe».

5.11

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole da: «dalla direzione provinciale del lavoro» fino a: «n. 977» con le seguenti: «dall'Ispettorato territoriale del lavoro».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «la direzione provinciale del lavoro» con le seguenti: «l'Ispettorato territoriale del lavoro».

5.12

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 1 sostituire le parole: «produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui» con le seguenti: «è finalizzata alla promozione di prodotti o servizi od a promuovere l'erogazione liberale di somme».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente:

«Quando i ricavi di cui alle attività di cui al comma 1 sono superiori ad euro 10.000 annui le entrate percepite a partire dalla data di

superamento di tale soglia sono versate su un conto corrente intestato al minore protagonista dei contenuti e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore. ».

5.13

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: « superiori all'importo di 10.000 euro annui ».

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo:

1) sopprimere le parole da: « Quando le entrate dirette » fino alle parole: « 10.000 euro annui, »;

2) sopprimere le seguenti parole: « a partire dalla data di superamento di tale soglia ».

5.14

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « e non possono essere utilizzate in nessun caso da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore » con le seguenti: « ed investiti secondo quanto previsto dall'articolo 372 del codice civile ».

Conseguentemente al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: « competente tribunale dei minorenni » con le seguenti: « giudice tutelare ».

5.15

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: « competente tribunale dei minorenni » con le seguenti: « giudice tutelare ».

5.16

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « tribunale dei minorenni » inserire le seguenti: « e del giudice tutelare ».

5.17

POTENTI, MINASI, GERMANÀ

Al comma 4 sostituire le parole: « L'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio » con le seguenti: « Chiunque ai fini commerciali intenda collegare l'immagine di un prodotto, di un servizio proprio od altrui o, di un soggetto giuridico ».

5.0.1

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Codice di autoregolamentazione TV e minori e linee guida per le piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, si provvede all'aggiornamento del codice di autoregolamentazione TV e minori, approvato il 29 novembre 2002, secondo le disposizioni di cui alla presente legge. Le piattaforme digitali di condivisione di video, audio o immagini, sono tenute a osservare le disposizioni previste dal codice di cui al primo periodo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono adottate, altresì, le disposizioni e le linee guida destinate alle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini al fine di:

a) informare gli utenti circa le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diffusione di ogni tipo di contenuto disponibile sulle piattaforme medesime, riguardante minori di quattordici anni, e i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione di tali contenuti;

b) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei minori di quattor-

dici anni sulle conseguenze della diffusione di contenuti riguardanti loro stessi o altri minori sulle piattaforme medesime, sul diritto alla riservatezza e sui rischi psicologici e legali, nonché sugli strumenti disponibili per proteggere i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e fisica;

c) incoraggiare gli utenti a segnalare contenuti comprendenti minori di età inferiore a quattordici anni che possano ledere la loro dignità ovvero la loro integrità morale o fisica;

d) adottare le misure appropriate per impedire il trattamento a fini commerciali, come la sollecitazione (*canvassing*), la profilazione e la pubblicità basate sulla personalizzazione (*targeting* comportamentale), dei dati personali dei minori raccolti dai propri servizi, nei casi di diffusione telematica di contenuti comprendenti minori;

e) potenziare, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, i mezzi per l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di contenuti comprendenti minori di quattordici anni possa ledere la loro dignità, ovvero la loro integrità morale o fisica;

f) agevolare l'esercizio, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei contenuti e dei dati personali che li riguardano dalla rete *internet* e dai motori di ricerca, diffusi anche prima del compimento dei quattordici anni, fornendo agli stessi informazioni chiare, precise e di facile comprensione sulle modalità di esercizio di tale diritto;

g) promuovere, in collaborazione con le associazioni per la tutela dell'infanzia, l'informazione e la sensibilizzazione dei genitori circa le conseguenze negative, nonché i rischi connessi alla condivisione *online* regolare e continua di contenuti riguardanti i loro figli, inclusi foto, video, informazioni (*sharenting*) ».

5.0.2

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« **Art. 5-bis.**

(Diffusione dell'immagine dei minori e diritto alla cancellazione dei dati)

1. Il minore ha il diritto alla riservatezza ed è vietato a chiunque diffondere notizie o contenuti multimediali riguardanti i minori senza che ciò sia nell'interesse del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dal codice di autoregolamentazione "Carta di Treviso" che impone di tutelare la specificità del minore quale persona in divenire, prevalendo su tutto il

suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi o da fittizie identificazioni. ».

5.0.3

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« **Art. 5-bis.**

(Diritto all'oblio digitale)

1. Il minore, al compimento dei quattordici anni di età, può esercitare il diritto all'oblio digitale di cui agli articoli 17, 21 e 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e, conseguentemente, può chiedere e ottenere la rimozione dalla rete *internet* e dai motori di ricerca dei contenuti e dei dati personali che lo riguardano, diffusi anche prima del compimento della medesima età. ».

5.0.4

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« **Art. 5-bis.**

(Garanzie in favore dei minori in occasione di eventi pubblici organizzati nelle scuole)

1. Il dirigente scolastico, nell'ambito di recite, saggi, ed altri eventi organizzati dalla scuola non solo nell'istituto scolastico, ma anche presso sale pubbliche, dispone ogni iniziativa idonea a garantire limitazioni circa l'effettuazione di riprese video, audio o immagini dei minori di anni quattordici. ».

Art. 6.**6.1**

MENNUNI, SIGISMONDI, GUIDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Soccorso in linea ed educazione delle famiglie all'uso consapevole del digitale da parte dei minori)*

1. I fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 rendono disponibile attraverso i propri servizi, con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministro per lo sport e i giovani nonché il Garante per la protezione dei dati personali, un'apposita funzionalità che consenta ai minori di quindici anni l'attivazione immediata di una comunicazione vocale o testuale con il numero di emergenza infanzia 114 o con altri centri di supporto.

2. Le associazioni e gli organismi che operano per la tutela dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della genitorialità, inseriti nell'elenco di cui al comma 3, e i fornitori di servizi dell'informazione di cui all'articolo 1 svolgono attività di informazione e sensibilizzazione sul consapevole utilizzo dei servizi e dei prodotti digitali, nonché sul funzionamento e le finalità del numero di emergenza infanzia 114.

3. Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con il Ministro per lo sport e i giovani, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco delle associazioni di cui al comma 2, il quale è sottoposto ad aggiornamento biennale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte attraverso il versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo la cui misura è stabilita in relazione al fatturato generato in Italia con il decreto di cui al comma 3, il quale ne disciplina anche le modalità di versamento. Il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, al Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità che ne cura la messa a disposizione a favore delle associazioni e degli organismi di cui al comma 2. ».

6.2

MINASI, GERMANÀ, POTENTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Misure per il rafforzamento
della sicurezza dei minori in ambito digitale)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, avviando anche iniziative di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1. ».

6.3

FREGOLENT

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 6.***(Misure per il rafforzamento
della sicurezza dei minori in ambito digitale)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, avviando anche iniziative di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Con successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1. ».

6.4

MALPEZZI, BASSO

Sostituire l’articolo con il seguente:

« Art. 6.

*(Misure per il rafforzamento
della sicurezza dei minori in ambito digitale)*

1. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stabilite le modalità di attuazione per promuovere annualmente campagne volte al rafforzamento dell’alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffusione e dell’utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull’uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale e modalità per consentire ai minori l’attivazione immediata di comunicazione con i numeri di emergenza, avviando anche iniziative in stretta collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge. ».

6.5

SIRONI

*Al comma 1 sostituire la parola: «quindici» con la seguente:
«sedici».*

6.0.1

CALENDA, GELMINI, LOMBARDO, VERSACE

Dopo l’articolo aggiungere i seguenti:

« Art. 6-bis.

*(Applicazioni di controllo parentale
nei dispositivi di comunicazione elettronica)*

1. I produttori di dispositivi abilitati all’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di in-

terazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di tali dispositivi sul mercato garantiscono nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale.

2. L'attivazione delle applicazioni di cui al comma 1 è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione e di verifica delle disposizioni del presente articolo.

Art. 6-ter.

(Campagne di sensibilizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, avvia campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazione sociale e sui potenziali rischi connessi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione e di comunicazione e di soggetti privati. ».

6.0.2

SIRONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Ulteriori disposizioni sulla diffusione di contenuti multimediali di minori)

1. I servizi delle piattaforme digitali di condivisione multimediale, nell'ambito del codice di autoregolamentazione media e minori di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, adottano le misure definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Garante per la protezione dei dati personali, sentito il comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori.

2. Le misure definite ai sensi del comma 1 sono finalizzate a:

a) promuovere l'informazione degli utenti sulle disposizioni di carattere legislativo o regolamentare applicabili alla diffusione di contenuti multimediali dei minori attraverso i loro servizi e sui rischi, in particolare psicologici, associati alla diffusione dei predetti contenuti;

b) promuovere l'informazione e la sensibilizzazione dei minori, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, sulle conseguenze della diffusione della loro immagine su una piattaforma di condivisione, sulla loro vita privata e in termini di rischi psicologici e legali e sui mezzi a loro disposizione per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica;

c) incoraggiare la segnalazione, da parte degli utenti, di contenuti multimediali riguardanti minori e che ledano la loro dignità o integrità morale o fisica;

d) adottare ogni misura utile per impedire il trattamento a fini commerciali, quali la selezione, la profilazione e la pubblicità basata sul *targeting* comportamentale, dei dati personali dei minori raccolti durante la pubblicazione *on line* da parte di un utente di contenuti multimediali riguardanti un minore;

e) migliorare, in collaborazione con le associazioni di tutela dell'infanzia, l'individuazione delle situazioni in cui la produzione o la diffusione di tali contenuti possa ledere la dignità o l'integrità morale o fisica dei minori;

f) facilitare l'attuazione, da parte dei minori, del diritto alla cancellazione dei dati personali previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e informarli in modo chiaro e con termini precisi, dagli stessi facilmente comprensibili, delle modalità di attuazione di tale diritto;

g) in relazione alle norme sulla tutela dei dati personali, garantire la puntuale attuazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi del quale per il minore che abbia un'età inferiore a sedici anni il trattamento dei dati è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

3. Nell'ambito del piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71, sono altresì stabilite le iniziative di informazione sulla diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sulle conseguenze che tale diffusione comporta sulla loro vita privata, anche per quanto concerne i rischi psicologici e legali, nonché sui mezzi a disposizione dei minori stessi per tutelare i propri diritti, la propria dignità e la propria integrità morale e psicofisica,

coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti nel territorio e in sinergia con le istituzioni scolastiche.

4. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nelle scuole di ogni ordine e grado è promosso il ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico, in attività di educazione tra pari (*peer education*), al fine di orientare la comunità scolastica ad un uso consapevole della rete *internet* e alla comprensione dei meccanismi di conferimento dei dati personali, degli strumenti utili alla protezione degli stessi nonché per creare contenuti, raccogliere dati e diffondere messaggi positivi tra i giovani che utilizzano le piattaforme di condivisione.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 3, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno della diffusione nelle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali relativi a minori e sui rischi conseguenti per i minori medesimi, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

6.0.3

SIRONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

*(Ulteriori misure per il rafforzamento
della sicurezza dei minori in ambito digitale)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, promuove annualmente campagne volte al rafforzamento dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori, della diffu-

sione e dell'utilizzo degli strumenti di controllo parentale, nonché campagne di informazione sull'uso consapevole della rete e sui rischi connessi destinate ai minori e ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale, avviando anche iniziative di collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 190 del 2014.

2. Con successivo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, vengono stabilite le modalità di attuazione del comma 1. ».

6.0.4

SIRONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, presenta ogni anno alle Camere una relazione sull'efficacia delle misure adottate in attuazione della presente legge. ».

6.0.5

MALPEZZI, BASSO

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione circa lo stato di attuazione della presente legge. ».

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria

229^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1175) Deputato FURFARO e altri. – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente ZAFFINI dà conto del parere non ostativo espresso dalla 1^a Commissione sul disegno di legge in titolo.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) premette alcune considerazioni in merito allo stato attuale dell'assistenza sanitaria ai senza dimora e sulle conseguenti finalità del disegno di legge in esame.

Passando al contenuto del testo, si sofferma sull'articolo 1, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il finanziamento di un programma sperimentale, da attuarsi nelle città metropolitane, per assicurare progressivamente il diritto all'assistenza sanitaria alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, che soggiornano regolarmente nel territorio italiano. L'attuazione della misura è demandata a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 prevede che il Governo presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, mentre l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) esprime il favore del proprio Gruppo riguardo l'iniziativa legislativa in discussione, la quale costituisce tuttavia una misura limitata rispetto all'effettività della tutela del diritto dell'individuo alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Lo stanziamento recato dal disegno di legge rischia in particolare di risultare insufficiente in relazione agli obiettivi cui occorre tendere successivamente alla fase sperimentale delineata dal provvedimento.

Il sottosegretario GEMMATO rammenta l'unanimità del consenso nei confronti del disegno di legge in discussione verificatasi nell'altro ramo del Parlamento. Inoltre, dopo aver ricordato l'universalità dell'accesso alle cure garantita dall'ordinamento nazionale, fa presente la finalità di razionalizzazione nell'assistenza e nell'impiego delle risorse alla base del provvedimento. Durante la trattazione in prima lettura sono peraltro emerse incertezze in ordine alla stima del numero dei soggetti interessati e della spesa, che hanno suggerito di procedere con una fase di sperimentazione limitata alle città metropolitane.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) rammenta a sua volta il clima di collaborazione costruttiva instauratosi presso la Camera dei deputati, che ha consentito l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio, meritevole di non essere alterato, ai fini di un'approvazione in tempi rapidi. Relativamente alla sperimentazione appare infatti razionale individuare nelle città metropolitane il primo ambito di applicazione, particolarmente in considerazione del più elevato rischio sociale sussistente in tali territori.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) esprime apprezzamento nei confronti delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo.

Ha la parola per la replica la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), che valuta favorevolmente l'impianto del disegno di legge e ritiene non necessario apportare modifiche alla sua attuale formulazione.

Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, mercoledì 25 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1184-bis) *Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Discussione e rinvio)

Il presidente ZAFFINI informa in ordine al parere non ostativo espresso dalla 1^a Commissione sul disegno di legge n. 1184-bis.

Dopo aver fornito ragguagli in ordine allo stralcio da cui deriva il disegno di legge in titolo, il relatore RUSSO (*FdI*) fa presente che il provvedimento medesimo autorizza il Ministero della salute ad assunzioni, con contratto a tempo determinato, avente scadenza non successiva al 31 dicembre 2025, di alcuni soggetti che abbiano già prestato servizio a tempo determinato presso il medesimo Ministero, in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dall'ingresso nel territorio nazionale dei pellegrini durante il Giubileo del 2025.

Le assunzioni concernono tre unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e quindici unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle « transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti ».

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) ritiene opportuno l'intervento volto al potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione alle necessità poste dal Giubileo. Tuttavia, sussistevano le condizioni per una programmazione attenta dei profili finanziari, mentre suscita perplessità la copertura degli oneri, individuata a valere sulle risorse già destinate ai risarcimenti in favore delle persone che hanno riportato danni in conseguenza di trasfusioni. Risulta pertanto opportuno un chiarimento in ordine alle ragioni di tale scelta e alla sussistenza di garanzie rispetto ai diritti dei summenzionati soggetti danneggiati.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) considera non sufficientemente chiara la logica alla base del provvedimento in discussione, particolarmente in quanto risposta parziale a esigenze di operatività del Servizio sanitario nazionale.

Intervenendo in replica, il relatore RUSSO (*FdI*) auspica che il Governo fornisca delucidazioni relativamente alla capienza del fondo per la tutela dei soggetti danneggiati da trasfusioni, peraltro condizionata dal-

l'entità dei contenziosi instaurati. In generale, il provvedimento in discussione è conseguente a uno stato di reale necessità del Servizio sanitario nazionale e nella sua formulazione tiene altresì conto delle legittime aspettative di operatori che già hanno prestato servizio nell'ambito della sanità pubblica.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente ZAFFINI propone di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 25 settembre, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore SATTA (*Fdi*) dà conto in primo luogo del contesto normativo in cui si colloca lo schema di decreto legislativo in esame, volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, il quale stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, nonché della relativa disciplina di delega.

Per l'adeguamento completo del sistema italiano al regolamento delegato sono peraltro richiesti alcuni adempimenti ulteriori rispetto all'esercizio della delega, da espletare entro il 9 febbraio 2025.

Quanto al testo del provvedimento, l'articolo 1 ne enuncia le finalità e ne delinea l'ambito applicativo, mentre l'articolo 2 reca le definizioni e la qualificazione del dispositivo antimanomissione come «carta valori».

L'articolo 3 detta disposizioni in merito alle specifiche tecniche dell'identificativo univoco e del sistema di prevenzione delle manomissioni.

L'articolo 4 prevede misure a carattere progressivo, volte all'introduzione dell'apposizione dell'identificativo univoco e del sistema di prevenzione delle manomissioni sulle confezioni dei medicinali in conformità a determinate specifiche tecniche.

L'articolo 5 reca la disciplina relativa al caso in cui il produttore sia tenuto ad aggiornare o modificare le linee di confezionamento dei medicinali.

Il successivo articolo 6 detta disposizioni finalizzate a garantire la continuità del monitoraggio della distribuzione e della rilevazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, mentre l'ar-

articolo 7 prevede che i diversi soggetti della catena di fornitura dei medicinali siano tenuti a verificare l'autenticità dell'identificativo univoco.

L'articolo 8 riguarda la designazione del Ministero della salute e dell'AIFA quali Autorità nazionali competenti e l'articolo 9 istituisce l'Archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano.

L'articolo 10 dispone in merito alle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso di violazione degli obblighi posti dal regolamento delegato.

L'articolo 11 apporta modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006, volte a recepire l'obbligo di apporre sull'imballaggio per i medicinali a uso umano un identificativo univoco codificato in un codice a barre bidimensionale.

L'articolo 12 concerne la banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo.

Infine, l'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 14 contiene la clausola d'invarianza finanziaria.

Propone, in conclusione, lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il presidente ZAFFINI ritiene che le proposte dei soggetti da audire – nel limite di una per Gruppo – possano essere trasmesse entro le ore 16 di domani.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1210) Deputato Toni RICCIARDI e altri. – Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Preso atto della mancanza di richieste di intervento in discussione generale, il presidente ZAFFINI dà la parola alla relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), la quale presenta una proposta di parere favorevole.

Messa ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è quindi approvata a maggioranza.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ZAFFINI avvisa che l'ordine del giorno della prossima seduta è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1231, recante delega al Governo in materia di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di
vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazione

Martedì 24 settembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
DELRIO

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce il seguito dell'esame del decreto all'ordine del giorno e, dopo l'intervento del deputato Marco PELLEGRINI (M5S), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

Plenaria (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 24 settembre 2024

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
D'ATTIS

La seduta inizia alle ore 11,30.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori

Mauro D'ATTIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione di Francesca Fagnani, giornalista

(Svolgimento e conclusione)

Mauro D'ATTIS, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione di Francesca Fagnani, giornalista, nell'ambito del filone di inchiesta sulla criminalità organizzata a Roma. Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audita che dei colleghi sospendendo in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti: Mauro D'ATTIS, *presidente*, i senatori Sergio RASTRELLI (*FdI*), Walter VERINI (*PD-IDP*), i deputati Saverio CONGEDO (*FdI*), Alfredo ANTONIOZZI (*FdI*).

Francesca FAGNANI, *giornalista*, risponde ai quesiti posti.

Mauro D'ATTIS, *presidente*, ringrazia l'audita per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 24 settembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 11,50

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori**

Martedì 24 settembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente
DE PRIAMO

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,35

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI